

# Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)<sup>1</sup>

del 31 ottobre 1947 (Stato 5 settembre 2017)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>3</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),<sup>4</sup>

*ordina:*

## Capo primo: Persone assicurate

### A.<sup>5</sup> Assoggettamento

**Art. 1<sup>6</sup>** Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS.

**Art. 1a** Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione privata di assistenza

<sup>1</sup> Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE<sup>7,8</sup>

CS 8 493

<sup>1</sup> Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i tit. marg. sono stati accentrati. RS 830.1

<sup>3</sup> RS 831.10

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

<sup>7</sup> Associazione Svizzera per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

## B. Esenzioni dall'assicurazione<sup>9</sup>

### Art. 1b<sup>10</sup> Stranieri con privilegi diplomatici

Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS:<sup>11</sup>

- a.<sup>12</sup> i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e delle missioni speciali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007<sup>13</sup> sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
- b.<sup>14</sup> i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
- c.<sup>15</sup> le persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa, se tali persone beneficiarie sono chiamate in veste ufficiale presso un'organizzazione intergovernativa, un'istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite;
- d.<sup>16</sup> il personale di IATA<sup>17</sup> e SITA<sup>18</sup>, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

<sup>10</sup> Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

<sup>13</sup> RS 192.12

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1765).

<sup>17</sup> Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

<sup>18</sup> Société internationale de télécommunication aéronautique.

**Art. 2**<sup>19</sup> Periodo di tempo relativamente breve

Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS s'intende un'attività lucrativa esercitata durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.

**Art. 3** Persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti

<sup>1</sup> Le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l'assoggettamento all'assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.

<sup>2</sup> ...20

**Art. 4**<sup>21</sup>

### C. Adesione all'assicurazione<sup>22</sup>

#### I.<sup>23</sup> Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera

**Art. 5** Diritto di continuare l'assicurazione

Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima:

- a. dell'inizio dell'attività all'estero; o
- b. del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione internazionale.

**Art. 5a**<sup>24</sup> Richiesta

Per continuare l'assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compensazione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4759).

<sup>20</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 30 dic. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 110).

<sup>21</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 30 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5183).

<sup>22</sup> Originario tit. B. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4057).

**Art. 5b** Inizio dell'assicurazione

<sup>1</sup> L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte.

<sup>2</sup> Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.

**Art. 5c** Fine dell'assicurazione

<sup>1</sup> Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine di 30 giorni, recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.

<sup>2</sup> Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l'assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l'assicurazione continua se entro sei mesi dall'inizio del lavoro è presentata una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d'informazione previsto nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.<sup>25</sup>

**II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale**<sup>26</sup>**Art. 5d** Condizioni d'adesione

Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all'assicurazione.<sup>27</sup> L'adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

**Art. 5e** Inizio dell'assicurazione

<sup>1</sup> Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l'assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.

<sup>2</sup> Se la dichiarazione d'adesione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.

**Art. 5f** Fine dell'assicurazione

<sup>1</sup> Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

<sup>2</sup> Se, nonostante diffida, l'assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4057).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

<sup>27</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

di 30 giorni comminandogli l'esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l'assicurato è escluso dall'assicurazione.<sup>28</sup>

### **III.<sup>29</sup> Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero**

**Art. 5g** Diritto alla continuazione dell'assicurazione

Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero possono continuare l'assicurazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio della loro formazione all'estero.

**Art. 5h** Inizio dell'assicurazione

<sup>1</sup> L'assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall'inizio della formazione all'estero.

<sup>2</sup> Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

**Art. 5i** Fine dell'assicurazione

<sup>1</sup> Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

<sup>2</sup> L'assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile è escluso con effetto retroattivo dall'assicurazione. Lo stesso vale per l'assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.

### **IV.<sup>30</sup> Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato**

**Art. 5j** Inizio dell'assicurazione

<sup>1</sup> L'assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all'estero.

<sup>2</sup> Se la dichiarazione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2629).

<sup>29</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2824).

<sup>30</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2824).

**Art. 5k** Fine dell'assicurazione

L'articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato.

**Capo secondo: Contributi**<sup>31</sup>**A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa****Art. 6** Nozioni del reddito da un'attività lucrativa

<sup>1</sup> Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.

<sup>2</sup> Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa:

- a.<sup>32</sup> il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile, l'importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pompieri di milizia esente da imposta ai sensi dell'articolo 24 lettera f<sup>bis</sup> della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>33</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori;
- b.<sup>34</sup> le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1959<sup>35</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e l'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>36</sup> sull'assicurazione militare;
- c.<sup>37</sup> ...
- d.<sup>38</sup> ...
- e.<sup>39</sup> ...
- f.<sup>40</sup> gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi locali o professionali;

<sup>31</sup> Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» (n. II cpv. I della LF del 19 giu. 1959 che mod. la LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 1960 – RU **1959** 872 875).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>33</sup> RS **642.11**

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3683).

<sup>35</sup> RS **831.20**

<sup>36</sup> RS **833.1**

<sup>37</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 15 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3331).

<sup>38</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 31 ago. 1992, con effetto dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 1830).

<sup>39</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 903).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 38).

- g.<sup>41</sup> le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario;
- h.<sup>42</sup> le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza;
- i. e k.<sup>43...44</sup>

**Art. 6<sup>bis</sup>** 45**Art. 6<sup>ter</sup>** 46      Reddito lucrativo realizzato all'estero

Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera:

- a.<sup>47</sup> come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;
- b.<sup>48</sup> come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, o
- c.<sup>49</sup> che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD<sup>50</sup>.

**Art. 6<sup>quater</sup>** 51      Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di età

<sup>1</sup> I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 64 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l'anno.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

44 Abrogate dal n. I dell'O del 18 set. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Abrogato dal n. I dell'O del 18 set. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2629).

46 Originario art. 6<sup>bis</sup>. Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1972 2338).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

50 RS 642.11

51 Originario art. 6<sup>ter</sup>. Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5631).

<sup>2</sup> I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.

## I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente

### Art. 7 Salario determinante. Elementi

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:<sup>52</sup>

- a. il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze;
- b.<sup>53</sup> le indennità di residenza e di rincaro;
- c.<sup>54</sup> le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione;
- c<sup>bis</sup>.<sup>55</sup> i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e del valore si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;
- d.<sup>56</sup> i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati<sup>57</sup> agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l'interesse di un capitale eventualmente investito;
- e. le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro;
- f. le prestazioni in natura regolari;
- g. le provvigioni e le commissioni;
- h.<sup>58</sup> i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell'amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;
- i. il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;
- k. le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4711).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>55</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1974** 1594).

<sup>57</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2579).

- l. le remunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo;
- m.<sup>59</sup> le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d'infortunio o di malattia;
- n. le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subita a causa di servizio militare;
- o. le indennità di vacanza o per i giorni festivi;
- p.<sup>60</sup> le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall'assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all'assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte; è eccettuata l'assunzione del pagamento dei contributi dovuti dal salariato sui redditi in natura e sui salari globali;
- q.<sup>61</sup> le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8<sup>bis</sup> o 8<sup>ter</sup>. Le rendite sono convertite in capitale. L'Ufficio federale allestisce a tal fine tavole vincolanti.

**Art. 8<sup>62</sup>** Salario determinante. Eccezioni

Non sono compresi nel salario determinante:

- a. i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adempiono le condizioni per l'esenzione fiscale conformemente alla LIFD<sup>63</sup>;
- b. i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento;
- c. le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali;
- d. le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25–31 della LF del 18 mar.

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 110).

<sup>60</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU **1978** 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5125).

<sup>61</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU **1981** 538). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5125).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2758).

<sup>63</sup> RS **642.11**

1994<sup>64</sup> sull'assicurazione malattie, LAMal) e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento.

**Art. 8<sup>bis</sup> 65** Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente

Nel caso di prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto di lavoro pluriennale, dal salario determinate è escluso, per ogni anno in cui il salariato non era assicurato nella previdenza professionale, un importo pari alla metà della rendita minima di vecchiaia mensile vigente al momento del versamento.

**Art. 8<sup>ter</sup> 66** Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali

<sup>1</sup> Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.<sup>67</sup>

<sup>2</sup> Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un'azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:

- a. quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 53b capoverso 1 lettera a o b della legge federale del 25 giugno 1982<sup>68</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure
- b. in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.

**Art. 8<sup>quater</sup> 69** Prestazioni versate in casi di rigore

<sup>1</sup> Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato dovuta a motivi familiari, professionali, di salute o di altro tipo sono escluse dal salario determinante.

<sup>2</sup> Vi è una situazione di grave difficoltà finanziaria quando la copertura del fabbisogno vitale non è garantita.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro e il salariato devono fornire alla cassa di compensazione tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione di grave difficoltà finanziaria.

<sup>64</sup> RS **832.10**

<sup>65</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU **1957** 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>66</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000 (RU **2000** 2629). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3331).

<sup>68</sup> RS **831.40**

<sup>69</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3331).

**Art. 9<sup>70</sup>** Spese generali

<sup>1</sup> Sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività.<sup>71</sup> Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.<sup>72</sup>

<sup>2</sup> Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

<sup>3</sup> ...<sup>73</sup>

**Art. 10<sup>74</sup>****Art. 11<sup>75</sup>** Vitto e alloggio

<sup>1</sup> Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14.

<sup>2</sup> Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:

	fr.
colazione	3.50
pranzo	10.—
cena	8.—
alloggio	11.50

**Art. 12<sup>76</sup>****Art. 13<sup>77</sup>** Reddito in natura di altra specie

Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2758).

<sup>71</sup> Correzione del 5 set. 2017 (RU **2017** 4813).

<sup>72</sup> Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4711).

<sup>73</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4711).

<sup>74</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2162).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4141).

<sup>76</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2162).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU **1961** 517).

**Art. 14**<sup>78</sup> Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui

<sup>1</sup> Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS.

<sup>2</sup> Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.

<sup>3</sup> Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:<sup>79</sup>

- a. 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati;
- b. 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.

**Art. 15**<sup>80</sup> Mance

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> ...<sup>81</sup>

<sup>3</sup> Le mance versate ai salariati d'impresie di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

**Art. 16**<sup>82</sup> Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi

Per la fissazione e la determinazione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 22–27. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2 LAVS.

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4141).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4759).

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>81</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 7 dic. 1981, con effetto dal 1° gen. 1982 (RU **1981** 2042).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU **2011** 4759).

## II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente

### 1. In generale

**Art. 17<sup>83</sup>** Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente

Sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD<sup>84</sup> e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

**Art. 18<sup>85</sup>** Deduzioni dal reddito

<sup>1</sup> Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell'articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.

<sup>1bis</sup> Le perdite commerciali secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera c LAVS possono essere dedotte, se sono state subite e allibrate nell'anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente.<sup>86</sup>

<sup>2</sup> Il tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.<sup>87</sup>

**Art. 19<sup>88</sup>** Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio

Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2300 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>84</sup> **RS 642.11**

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>86</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4759).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4573).

**Art. 20** Persone tenute a pagare i contributi

<sup>1</sup> I contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente conseguito in un'azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o di usufrutto, dall'affittuario o dall'usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se quest'ultimo non è soggetto all'imposta, chi conduce l'azienda per conto proprio.

2 ...<sup>89</sup>

<sup>3</sup> I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.<sup>90</sup>

**Art. 21<sup>91</sup>** Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

<sup>1</sup> Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 400	17 200	4,2
17 200	21 900	4,3
21 900	24 200	4,4
24 200	26 500	4,5
26 500	28 800	4,6
28 800	31 100	4,7
31 100	33 400	4,9
33 400	35 700	5,1
35 700	38 000	5,3
38 000	40 300	5,5
40 300	42 600	5,7
42 600	44 900	5,9
44 900	47 200	6,2
47 200	49 500	6,5
49 500	51 800	6,8
51 800	54 100	7,1
54 100	56 400	7,4

<sup>92</sup>

<sup>2</sup> Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6<sup>quater</sup> è inferiore a 9400 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

<sup>89</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU **1957** 422).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4376).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3331).

## 2. Fissazione e determinazione dei contributi<sup>93</sup>

**Art. 22<sup>94</sup>** Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo

<sup>1</sup> I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

<sup>2</sup> Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.<sup>95</sup>

<sup>3</sup> Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4.<sup>96</sup>

<sup>4</sup> Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata.

<sup>5</sup> Il reddito non è convertito in reddito annuo.<sup>97</sup>

**Art. 23<sup>98</sup>** Determinazione del reddito e del capitale proprio

<sup>1</sup> Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione inter-cantonali.<sup>99</sup>

<sup>2</sup> In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta.<sup>100</sup>

<sup>3</sup> Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.<sup>101</sup>

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4711).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4711).

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4711).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 1019).

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2162).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4141).

<sup>4</sup> Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.

<sup>5</sup> Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.<sup>102</sup>

#### **Art. 24**<sup>103</sup> Contributi d'acconto

<sup>1</sup> Nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche.

<sup>2</sup> Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

<sup>3</sup> Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.

<sup>4</sup> Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

<sup>5</sup> Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.

#### **Art. 25**<sup>104</sup> Fissazione e compensazione

<sup>1</sup> Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

<sup>2</sup> I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

<sup>3</sup> Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti.

<sup>102</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

**Art. 26**<sup>105</sup>**Art. 27**<sup>106</sup> Comunicazione delle autorità fiscali

<sup>1</sup> Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.<sup>107</sup>

<sup>2</sup> Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

<sup>3</sup> L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente.

<sup>4</sup> Per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.<sup>108</sup>

**B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa**<sup>109</sup>**Art. 28**<sup>110</sup> Calcolo dei contributi

<sup>1</sup> Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 392 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI<sup>111</sup> non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

<sup>105</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

<sup>107</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>109</sup> Tit. che precedeva l'art. 27 e posposto giusta il n. II cpv. 2 del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).

<sup>111</sup> RS 831.20

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20		Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi		Franchi	
meno di	300 000	392	–
	300 000	420	84
	1 750 000	2 856	126
	8 400 000 e oltre	19 600	–

<sup>2</sup> Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

<sup>3</sup> Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi inferiori.<sup>113</sup>

<sup>4</sup> Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.<sup>114</sup>

4bis ...<sup>115</sup>

<sup>5</sup> I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.<sup>116</sup>

<sup>6</sup> Gli assicurati che ricevono prestazioni in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>117</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità versano il contributo minimo a meno che nel calcolo delle prestazioni complementari annue la presa in considerazione del contributo minimo non cagioni un'eccedenza di redditi.<sup>118</sup>

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>113</sup> RU **2000** 701

<sup>114</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU **1996** 668, **2000** 701). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3337).

<sup>115</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2002 (RU **2002** 3337). Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4759).

<sup>116</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>117</sup> RS **831.30**

<sup>118</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4573).

**Art. 28<sup>bis</sup>**<sup>119</sup> Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno

<sup>1</sup> Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di<sup>120</sup> una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l'articolo 28.

<sup>2</sup> Se l'assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l'articolo 30.

**Art. 29<sup>121</sup>** Anno di contribuzione e basi di calcolo

<sup>1</sup> I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

<sup>2</sup> I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6.<sup>122</sup>

<sup>3</sup> Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantionali.

<sup>4</sup> La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.

<sup>5</sup> L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD<sup>123</sup> deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

<sup>6</sup> Se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.<sup>124</sup>

<sup>119</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU **1978** 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 913).

<sup>120</sup> RU **1985** 1449

<sup>121</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4711).

<sup>123</sup> RS **642.11**

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4711).

<sup>7</sup> Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo.<sup>125</sup>

**Art. 29<sup>bis</sup>**<sup>126</sup> Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici

<sup>1</sup> L'istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l'articolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l'indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell'anno civile precedente.

<sup>2</sup> L'istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti che lo studente ha esercitato un'attività lucrativa. L'istituto informa gli studenti della trasmissione delle informazioni ottenute.

<sup>3</sup> Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l'inizio della formazione. Quando la formazione si estende su parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all'anno, ma al più tardi al termine dell'anno civile corrispondente.

<sup>4</sup> Se per frequentare l'istituto è necessario che lo studente debba esercitare un'attività lucrativa, l'obbligo di notifica decade.

**Art. 29<sup>ter</sup>**<sup>127</sup> Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici

<sup>1</sup> La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s'impegna:

- a. ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;
- b. a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l'istituto scolastico;
- c. ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.

<sup>2</sup> Se l'istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l'accordo.

<sup>125</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 2008 (RU **2008** 4711). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4573). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>126</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>127</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

**Art. 30**<sup>128</sup> Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un'attività lucrativa

<sup>1</sup> Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l'anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.

<sup>2</sup> Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l'imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un'attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.

<sup>3</sup> ...<sup>129</sup>

### **C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa**<sup>130</sup>

**Art. 31** Riduzione dei contributi<sup>131</sup>

<sup>1</sup> Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.<sup>132</sup>

<sup>2</sup> La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie. ...<sup>133, 134</sup>

**Art. 32** Condono dei contributi

<sup>1</sup> Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>129</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).

<sup>130</sup> Tit. che precedeva l'art. 30 e posposto giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

<sup>133</sup> Per. abrogato dal n. I I dell'O dell'11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517).

<sup>3</sup> Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.<sup>135</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>136</sup>

## D. Contributi dei datori di lavoro

**Art. 33**<sup>137</sup> Eccezioni all'obbligo di pagare i contributi

Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro:

- a.<sup>138</sup> le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti consolari di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007<sup>139</sup> sullo Stato ospite;
- b.<sup>140</sup> i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- c. le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.

## E. Riscossione dei contributi<sup>141</sup>

### I. In generale<sup>142</sup>

**Art. 34**<sup>143</sup> Periodi di pagamento

<sup>1</sup> Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:

- a. i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre;

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>136</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU **1957** 422).

<sup>137</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>138</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6657).

<sup>139</sup> RS **192.12**

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6657).

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>142</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

- b. le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre;
- c.<sup>144</sup> i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005<sup>145</sup> contro il lavoro nero (LLN), una volta all'anno.

<sup>2</sup> In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e all'indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.<sup>146</sup>

<sup>3</sup> I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.<sup>147</sup>

**Art. 34a**<sup>148</sup> Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti

<sup>1</sup> Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.

<sup>2</sup> Con la diffida è addossata all'interessato una tassa da 20 a 200 franchi.

**Art. 34b**<sup>149</sup> Dilazione di pagamento

<sup>1</sup> Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l'importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.

<sup>3</sup> La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell'articolo 34a, se quest'ultima non è stata ancora emessa.

<sup>144</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

<sup>145</sup> RS 822.41

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

<sup>147</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

<sup>148</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

<sup>149</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).

**Art. 34c**<sup>150</sup> Contributi irrecuperabili

<sup>1</sup> Se l'esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.

<sup>2</sup> Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l'importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>151</sup> sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).<sup>152</sup>

**II. Contributi paritari**<sup>153</sup>**Art. 34d**<sup>154</sup> Salario di poco conto

<sup>1</sup> Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.<sup>155</sup>

<sup>2</sup> I contributi devono essere versati in ogni caso:

- a. sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche; sono eccettuati, salvo se gli assicurati esigono il versamento dei contributi, i salari:
  1. conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui esse compiono il 25° anno d'età, e
  2. non superiori a 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile;
- b. sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.<sup>156</sup>

<sup>3</sup> Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente.

<sup>150</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>151</sup> RS **281.1**

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2824).

<sup>153</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>154</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 373).

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4573).

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3331).

<sup>4</sup> Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l'importo non soggetto a contribuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a.<sup>157</sup>

**Art. 35**<sup>158</sup> Contributi d'acconto

<sup>1</sup> Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.

<sup>2</sup> I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente.

<sup>3</sup> Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.

<sup>4</sup> In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN<sup>159</sup>, i datori di lavoro non versano alcun contributo d'acconto.<sup>160</sup>

**Art. 36**<sup>161</sup> Conteggio e compensazione

<sup>1</sup> I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

<sup>2</sup> I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.

<sup>3</sup> Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.

<sup>4</sup> La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.

**Art. 37**<sup>162</sup> Riscossione dei contributi dei vignaioli a cottimo

<sup>1</sup> I vignaioli a cottimo devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.

<sup>157</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>159</sup> RS **822.41**

<sup>160</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 373).

<sup>161</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5125).

<sup>2</sup> I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai vignaioli a cottimo il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.

#### **Art. 38**<sup>163</sup> Tassazione d'ufficio

<sup>1</sup> Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio.<sup>164</sup>

<sup>2</sup> La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno.<sup>165</sup>

<sup>3</sup> Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente.

### **III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi**<sup>166</sup>

#### **Art. 39**<sup>167</sup> Pagamento di contributi arretrati

<sup>1</sup> Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 1 LAVS.

<sup>2</sup> I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

#### **Art. 40** Condono del debito

<sup>1</sup> Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.

<sup>2</sup> Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 20 giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento. È riservato il capoverso 3.

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU **1951** 392).

<sup>164</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>165</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>166</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>167</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>3</sup> Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.

<sup>4</sup> Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.<sup>168</sup>

**Art. 41**<sup>169</sup> Ricupero di contributi non dovuti

Chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di compensazione. È riservata la prescrizione prevista dall'articolo 16 capoverso 3 LAVS

**IV. Interessi**<sup>170</sup>

**Art. 41**<sup>bis 171</sup> Interessi di mora

<sup>1</sup> Devono pagare gli interessi di mora:

- a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
- b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
- c.<sup>172</sup> i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN<sup>173</sup> che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
- d.<sup>174</sup> i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
- e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>169</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 110).

<sup>170</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>171</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU **1978** 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>172</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 373).

<sup>173</sup> RS **822.41**

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 373).

non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

- f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

<sup>2</sup> Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato.

#### **Art. 41**<sup>ter 175</sup> Interessi compensativi

<sup>1</sup> Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.

<sup>2</sup> Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti.

<sup>3</sup> Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni.

<sup>4</sup> Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.

#### **Art. 42**<sup>176</sup> Varie

<sup>1</sup> I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.

<sup>2</sup> Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.

<sup>3</sup> Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.

<sup>175</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU **1978** 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>176</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

## F. Garanzia degli eredi<sup>177</sup>

### Art. 43 ...<sup>178</sup>

Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero<sup>179</sup>.

## Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi<sup>180</sup>

### A. Diritto alla rendita

#### Art. 44 e 45<sup>181</sup>

#### Art. 46<sup>182</sup> Diritto alla rendita per vedove e per vedovi

<sup>1</sup> La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del figlio.

<sup>2</sup> Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l'articolo 49.

<sup>3</sup> Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione.

#### Art. 47<sup>183</sup> Rendite d'orfani per figli postumi

Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto a una rendita per orfani a contare dal primo giorno del mese seguente a quello della nascita.

<sup>177</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>178</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 1° mar. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>179</sup> RS **210**

<sup>180</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 135).

<sup>181</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>182</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

**Art. 48**<sup>184</sup>**Art. 49**<sup>185</sup> Rendite per affiliati

<sup>1</sup> Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell'articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione.

<sup>2</sup> Tale diritto non sorge se l'affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all'articolo 25 LAVS.<sup>186</sup>

<sup>3</sup> Il diritto si estingue se l'affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.

**Art. 49**<sup>bis187</sup> Formazione

<sup>1</sup> Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

<sup>2</sup> Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.

<sup>3</sup> Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.

**Art. 49**<sup>ter188</sup> Fine o interruzione della formazione

<sup>1</sup> La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.

<sup>2</sup> La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

<sup>3</sup> Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

- a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
- b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
- c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.

<sup>184</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>185</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>186</sup> RU **2012** 5759

<sup>187</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4573).

<sup>188</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4573).

## B. Rendite ordinarie

### Art. 50<sup>189</sup> Concetto dell'anno intero di contribuzione

Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29<sup>ter</sup> capoverso 2 lettere b e c LAVS.

### Art. 50a<sup>190</sup> Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968

<sup>1</sup> La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all'estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d'attività non possono essere ricostituiti esattamente.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968.

### Art. 50b<sup>191</sup> Ripartizione dei redditi a. Disposizioni generali

<sup>1</sup> I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale entrambi i coniugi erano assicurati presso l'AVS.<sup>192</sup>

<sup>2</sup> Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell'anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti.

<sup>3</sup> I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.

### Art. 50c<sup>193</sup> b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio

<sup>1</sup> In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È fatto salvo l'articolo 50g.

<sup>2</sup> La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.

<sup>189</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

<sup>190</sup> Originario art. 50<sup>bis</sup>. Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).

<sup>191</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

<sup>192</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

<sup>193</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

**Art. 50<sup>d194</sup>** c. Compiti delle casse di compensazione committenti

<sup>1</sup> La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione.

<sup>2</sup> Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna a ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.<sup>195</sup>

**Art. 50<sup>e196</sup>** d. Compiti delle casse di compensazione interessate

Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti:

- a. aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile;
- b. procedere alla divisione a metà dei redditi dell'assicurato durante gli anni civili del matrimonio;
- c. iscrivere la metà del reddito dell'assicurato nel conto individuale del suo coniuge;
- d. trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.

**Art. 50<sup>f197</sup>** e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi

<sup>1</sup> Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l'altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest'ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.

<sup>2</sup> Se l'altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.<sup>198</sup>

<sup>194</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>195</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2007** 5271).

<sup>196</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>197</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>198</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2007** 5271).

**Art. 50g**<sup>199</sup> f. Procedura in caso di riscossione di una rendita

Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d'ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.

**Art. 50h**<sup>200</sup> g. Effetto della ripartizione dei redditi

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all'atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente.

**Art. 51**<sup>201</sup> Calcolo del reddito annuo medio

1 ...<sup>202</sup>

<sup>2</sup> Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52*d*, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 52*b*.<sup>203</sup>

<sup>3</sup> Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d'invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d'invalidità, né del pertinente reddito dell'attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all'avente diritto.<sup>204</sup>

<sup>4</sup> All'atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d'invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un'attività lucrativa secondo l'articolo 29<sup>quinquies</sup> LAVS.<sup>205</sup>

<sup>5</sup> Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.<sup>206</sup>

<sup>6</sup> I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.<sup>207</sup>

<sup>199</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>200</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>201</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 135).

<sup>202</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 17 set. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2219).

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4361, **2012** 5797).

<sup>204</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>205</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>206</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>207</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

**Art. 51<sup>bis</sup> 208** Fattori di rivalutazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa secondo l'articolo 30 capoverso 1 LAVS.<sup>209</sup>

<sup>2</sup> Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l'indice delle rendite, secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell'assicurato fino all'anno precedente l'evento assicurativo.<sup>210</sup>

**Art. 51<sup>ter</sup> 211** Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi

<sup>1</sup> L'Ufficio federale informa la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica nonché dell'indice dei salari dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell'indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:

- a. l'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o
- b. le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.<sup>212</sup>

<sup>1bis</sup> La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 2 LAVS è costituita:

- a. dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice svizzero dei prezzi al consumo;
- b.<sup>213</sup> dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.<sup>214</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell'articolo 212 OAVS.

<sup>208</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>209</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).

<sup>211</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>212</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288).

<sup>213</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361).

<sup>214</sup> Introdotto dall'art. 11 dell'O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1014).

**Art. 51**<sup>quater 215</sup> Comunicazione dell'importo della rendita adeguata

L'importo della rendita adeguata all'indice delle rendite secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 1 LAVS è notificato all'avente diritto sotto forma di decisione soltanto su domanda scritta.

**Art. 52**<sup>216</sup> Scala delle rendite parziali

<sup>1</sup> Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa:

Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, in per cento		Rendita parziale in per cento della rendita completa	Numero della scala delle rendite
di almeno	ma inferiore a		
	2,28	2,27	1
2,28	4,55	4,55	2
4,55	6,82	6,82	3
6,82	9,10	9,09	4
9,10	11,37	11,36	5
11,37	13,64	13,64	6
13,64	15,91	15,91	7
15,91	18,19	18,18	8
18,19	20,46	20,45	9
20,46	22,73	22,73	10
22,73	25,01	25,00	11
25,01	27,28	27,27	12
27,28	29,55	29,55	13
29,55	31,82	31,82	14
31,82	34,10	34,09	15
34,10	36,37	36,36	16
36,37	38,64	38,64	17
38,64	40,91	40,91	18
40,91	43,19	43,18	19
43,19	45,46	45,45	20
45,46	47,73	47,73	21
47,73	50,01	50,00	22
50,01	52,28	52,27	23
52,28	54,55	54,55	24
54,55	56,82	56,82	25
56,82	59,10	59,09	26
59,10	61,37	61,36	27
61,37	63,64	63,64	28
63,64	65,91	65,91	29
65,91	68,19	68,18	30
68,19	70,46	70,45	31

<sup>215</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>216</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, in per cento		Rendita parziale in per cento della rendita completa	Numero della scala delle rendite
di almeno	ma inferiore a		
70,46	72,73	72,73	32
72,73	75,01	75,00	33
75,01	77,28	77,27	34
77,28	79,55	79,55	35
79,55	81,82	81,82	36
81,82	84,10	84,09	37
84,10	86,37	86,36	38
86,37	88,64	88,64	39
88,64	90,91	90,91	40
90,91	93,19	93,18	41
93,19	95,46	95,45	42
95,46	97,73	97,73	43
97,73	100,00	100,00	44

<sup>1bis</sup> L'Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.<sup>217</sup>

<sup>2</sup> Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97,73 per cento.

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> ...<sup>218</sup>.

**Art. 52a<sup>219</sup>** Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere 21 anni

Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.

**Art. 52b<sup>220</sup>** Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni

Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29<sup>ter</sup> LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

<sup>217</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2579).

<sup>218</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1351).

<sup>219</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>220</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

**Art. 52c**<sup>221</sup> Periodi di contribuzione nell'anno in cui sorge il diritto alla rendita

I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

**Art. 52d**<sup>222</sup> Conteggio degli anni di contribuzione mancanti

Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:<sup>223</sup>

Anni interi di contribuzione dell'assicurato		Anni interi di contribuzione computati complessivamente fino a
da	a	
20	26	1
27	33	2
da 34		3

**Art. 52e**<sup>224</sup> Diritto all'attribuzione di accrediti per compiti educativi

Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l'autorità parentale.

**Art. 52f**<sup>225</sup> Computo di accrediti per compiti educativi

<sup>1</sup> Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.

<sup>2</sup> L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio o all'anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale o al genitore superstito.

2bis ...<sup>226</sup>

<sup>3</sup> Se il figlio muore durante l'anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniu-

<sup>221</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>222</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>223</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>224</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>225</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>226</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999 (RU **1999** 2681). Abrogato dal n. I dell'O del 14 mag. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 1361).

gi, anche quando cadono nell'anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5.

<sup>4</sup> Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito intero per compiti educativi.

<sup>5</sup> Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si aggiungono questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.

**Art. 52<sup>bis227</sup>** Assegnazione di accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio

<sup>1</sup> Il giudice o l'autorità di protezione dei minori che decide in merito all'autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, all'attribuzione della custodia oppure alla partecipazione alla cura del figlio stabilisce nel contempo l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi.

<sup>2</sup> Il giudice o l'autorità di protezione dei minori assegna l'intero accredito per compiti educativi al genitore che provvede in misura preponderante alla cura del figlio comune. L'accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio.

<sup>3</sup> I genitori che istituiscono l'autorità parentale congiunta sulla base di una dichiarazione all'ufficio dello stato civile o all'autorità di protezione dei minori concludono nel contempo per scritto una convenzione secondo cui l'intero accredito per compiti educativi va assegnato a uno di loro o diviso per metà, oppure presentano una tale convenzione entro tre mesi alla competente autorità di protezione dei minori. Se la convenzione non è presentata entro tale termine, l'autorità di protezione dei minori decide d'ufficio sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi conformemente al capoverso 2.

<sup>4</sup> I genitori possono convenire per scritto in ogni momento che, fatto salvo l'articolo 52<sup>f</sup> capoverso 4, in futuro l'accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l'autorità di protezione dei minori ha già deciso in merito all'assegnazione dell'accredito per compiti educativi.

<sup>5</sup> L'articolo 29<sup>sexies</sup> capoverso 3 secondo periodo LAVS si applica per analogia alla divisione per metà dell'accredito per compiti educativi.

<sup>6</sup> Fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l'accredito per compiti educativi è interamente assegnato alla madre.

<sup>7</sup> Le modifiche nell'assegnazione dell'accredito per compiti educativi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

<sup>227</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 1361).

**Art. 52<sup>g</sup>228** Accrediti per compiti assistenziali  
a. Condizione della facile raggiungibilità

La condizione della facile raggiungibilità è adempiuta in particolare se chi prodiga assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un'ora.

**Art. 52<sup>h</sup>229**

**Art. 52<sup>i</sup>230** c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone

Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l'accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto.

**Art. 52<sup>k</sup>231** d. Computo di accrediti per compiti assistenziali

Per la determinazione dell'importo degli accrediti per compiti assistenziali, l'articolo 52<sup>f</sup> è applicabile per analogia.

**Art. 52<sup>l</sup>232** e. Domanda

<sup>1</sup> Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale.

<sup>2</sup> Se parecchie persone fanno valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.

**Art. 53<sup>233</sup>** Tavole delle rendite

<sup>1</sup> L'Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.<sup>234</sup>

<sup>2</sup> Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l'importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.

228 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

229 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3835).

230 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

231 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

232 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).

**Art. 53<sup>bis</sup> 235** Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta

Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato aggiungendo la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.

**Art. 54<sup>236</sup>** Calcolo delle rendite per superstiti

Quando la persona deceduta ha compiuto l'età indicata qui sotto, l'aumento del reddito medio proveniente da un'attività lucrativa, secondo l'articolo 33 capoverso 3 LAVS, ammonta a:

	per cento
meno di 23	100
23	90
24	80
25	70
26	60
27	50
28–29	40
30–31	30
32–34	20
35–38	10
39–45	5
più di 45	0

**Art. 54<sup>bis</sup> 237** Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani

1 ...<sup>238</sup>

<sup>2</sup> Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

<sup>3</sup> La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.

<sup>235</sup> Introdotta dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU **1972** 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>236</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>237</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>238</sup> Abrogata dal n. II 2 dell'O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5155).

<sup>4</sup> Nei casi di rendita parziale, l'importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l'articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.

### C. Rendite straordinarie<sup>239 240</sup>

**Art. 55<sup>241</sup>** Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani

La riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani (art. 43 cpv. 3 LAVS) si effettua conformemente all'articolo 54<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3. Gli importi mensili delle rendite ridotte sono arrotondati al franco superiore o inferiore conformemente all'articolo 53 capoverso 2.

### D. Età flessibile per il godimento della rendita<sup>242</sup>

#### I. Rinvio della rendita<sup>243</sup>

**Art. 55<sup>bis</sup> 244** Esclusione del rinvio delle rendite<sup>245</sup>

Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS<sup>246</sup>:

a.<sup>247</sup> ...

b.<sup>248</sup> le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità;

c. le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido;

d. a f. ...<sup>249</sup>

g. le rendite di vecchiaia degli assicurati facoltativamente i quali, fino all'età prevista all'articolo 21 capoversi 1 e 2 LAVS, abbiano beneficiato di un assegno assistenziale secondo l'articolo 92 LAVS, o l'articolo 76 LAI<sup>250</sup>.

<sup>239</sup> Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).

<sup>240</sup> Originario tit. avanti l'art. 56.

<sup>241</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

<sup>242</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

<sup>243</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

<sup>244</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore 1° gen. 1969 (RU 1969 135).

<sup>245</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>246</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>247</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

<sup>248</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

<sup>249</sup> Abrogate dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

<sup>250</sup> RS 831.20. Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

**Art. 55<sup>ter</sup> 251** Supplemento per il rinvio della rendita

<sup>1</sup> In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente:

Anni	e 0-2 mesi	e 3-5 mesi	e 6-8 mesi	e 9-11 mesi
1	5,2	6,6	8,0	9,4
2	10,8	12,3	13,9	15,5
3	17,1	18,8	20,5	22,2
4	24,0	25,8	27,7	29,6
5	31,5			

<sup>2</sup> Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d'aumento corrispondente in virtù del capoverso 1.

<sup>3</sup> Quando rendite di superstita succedono a una rendita di vecchiaia rinviata, l'importo del supplemento ammonta:

- a. per le rendite di vedove e di vedovi, all'80 per cento del supplemento versato sino ad allora;
- b. per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad allora.

<sup>4</sup> La somma di tutti i supplementi non deve superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia.

<sup>5</sup> L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

**Art. 55<sup>quater</sup> 252** Dichiarazione di rinvio e revoca

<sup>1</sup> Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.<sup>253</sup> La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

<sup>2</sup> La revoca va fatta per iscritto.

<sup>3</sup> Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

<sup>4</sup> Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.<sup>254</sup>

<sup>5</sup> ...<sup>255</sup>

<sup>251</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>252</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>253</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 199).

<sup>254</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>255</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

## II. Anticipazione della rendita<sup>256</sup>

### Art. 56<sup>257</sup> Importo della riduzione

<sup>1</sup> La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.

<sup>2</sup> Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.<sup>258</sup>

<sup>3</sup> Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

<sup>4</sup> L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

### Art. 57<sup>259</sup> Riduzione delle rendite per superstiti

<sup>1</sup> Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell'importo della riduzione determinata in virtù dell'articolo 56. Questa percentuale ammonta:

- a. all'80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi;
- b. al 40 per cento per le rendite per orfani.

<sup>2</sup> La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l'importo della riduzione secondo l'articolo 56. Quando il numero d'aventi diritto cambia, l'importo della riduzione deve essere adeguato.

## E. Calcolo anticipato della rendita<sup>260</sup>

### Art. 58<sup>261</sup> Diritto e costi

<sup>1</sup> Le persone assicurate o che lo sono state, e i loro coniugi, possono chiedere un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia o delle rendite per i superstiti.

<sup>2</sup> I calcoli anticipati sono gratuiti.

<sup>3</sup> Per il calcolo anticipato di una rendita di vecchiaia può eccezionalmente essere riscosso un emolumento di 300 franchi al massimo se:

<sup>256</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>257</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>258</sup> Vedi anche le disp. fin. della mod. del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU **1996** 668).

<sup>259</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>260</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2629).

<sup>261</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2629).

- a. una persona ha meno di 40 anni o ha già chiesto un calcolo negli ultimi cinque anni; e
- b. la domanda non è inoltrata per un motivo specifico, quale il cambiamento di stato civile, la nascita di un figlio, la perdita del lavoro o l'inizio di un'attività indipendente.

**Art. 59**<sup>262</sup> Competenza

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analogia.

**Art. 60**<sup>263</sup> Basi di calcolo

<sup>1</sup> Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–57. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante l'età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella domanda.

<sup>3</sup> La cassa di compensazione si procura d'ufficio gli estratti di conti.

**Art. 61 a 66**<sup>264</sup>

**F.**<sup>265</sup> **Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari**

**Art. 66**<sup>bis</sup> Assegno per grandi invalidi<sup>266</sup>

<sup>1</sup> L'articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>267</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.<sup>268</sup>

<sup>262</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2629).

<sup>263</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2629).

<sup>264</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>265</sup> Originario tit. D divenuto in seguito E. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>266</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>267</sup> RS **831.201**

<sup>268</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 3523 6847 n. II 1).

<sup>2</sup> Gli articoli 87–88<sup>bis</sup> OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.<sup>269</sup>

<sup>3</sup> È considerata istituto ai sensi dell'articolo 43<sup>bis</sup> capoverso 1<sup>bis</sup> LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.<sup>270</sup>

**Art. 66<sup>ter</sup>**<sup>271</sup> Mezzi ausiliari

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna.

<sup>2</sup> Gli articoli 14<sup>bis</sup> e 14<sup>ter</sup> OAI<sup>272</sup> sono applicabili per analogia.<sup>273</sup>

**G. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni**<sup>274</sup>

**Art. 66<sup>quater</sup>**<sup>275</sup>

<sup>1</sup> Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS e può pretendere in seguito un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AVS all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.

<sup>2</sup> Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AVS avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.

<sup>269</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>270</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 3523 6847 n. II 1).

<sup>271</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>272</sup> RS **831.201**

<sup>273</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6483).

<sup>274</sup> Originario tit. E divenuto in seguito F. Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 38).

<sup>275</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 38).

## H. Disposizioni varie<sup>276</sup>

### I. Esercizio del diritto

#### Art. 67

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.<sup>277 278</sup>

<sup>1bis</sup> Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.<sup>279</sup>

<sup>1ter</sup> L'articolo 66 OAI<sup>280</sup> è applicabile all'esercizio del diritto ad assegni per grandi invalidi e a mezzi ausiliari.<sup>281 282</sup>

<sup>2</sup> Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.<sup>283</sup>

## II. Determinazione delle rendite

### Art. 68 Rendite ordinarie

<sup>1</sup> Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.<sup>284</sup>

<sup>2</sup> Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l'avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC) i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.<sup>285</sup>

<sup>276</sup> Originario tit. F divenuto in seguito G.

<sup>277</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>278</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 38).

<sup>279</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).  
**RS 831.201**

<sup>281</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 903).

<sup>282</sup> Originario cpv. <sup>1bis</sup>.

<sup>283</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 1019).

<sup>284</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5271).

<sup>285</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>3</sup> La decisione di assegnazione della rendita dev'essere notificata alle parti, segnata-  
mente:<sup>286</sup>

- a. all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale;
- b.<sup>287</sup> alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;
- c.<sup>288</sup> all'assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire presta-  
zioni.
- d.<sup>289</sup> ...

**Art. 69**<sup>290</sup>

### III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi

**Art. 69**<sup>bis 291</sup> Richiesta

<sup>1</sup> Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determi-  
nazione del diritto all'assegno per grande invalido.

<sup>2</sup> ...<sup>292</sup>

<sup>3</sup> La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmet-  
terlo all'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: «ufficio  
AI»).<sup>293</sup>

**Art. 69**<sup>ter 294</sup> Accertamento della grande invalidità

Gli articoli 69–72<sup>bis</sup> OAI<sup>295</sup> sono applicabili per analogia.

<sup>286</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>287</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>288</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>289</sup> Abrogata dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 135).

<sup>290</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>291</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>292</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>293</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>294</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>295</sup> RS **831.201**

**Art. 69**<sup>quater 296</sup> Deliberazione

<sup>1</sup> Ultimata l'istruttoria, di regola solo l'ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione competente ai sensi dell'articolo 125<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup> Gli articoli 74<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera f e 74<sup>quater</sup> OAI<sup>297</sup> sono applicabili per analogia.

**Art. 69**<sup>quinquies 298</sup> Decisione

La decisione concernente l'assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di cui all'articolo 68 capoverso 3 e all'ufficio AI competente.

**IV. Disposizioni procedurali comuni****Art. 70**<sup>299</sup> Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite

Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'UCC i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.

**Art. 70**<sup>bis 300</sup> Avviso obbligatorio

<sup>1</sup> L'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.<sup>301</sup>

<sup>2</sup> Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio AI.<sup>302</sup>

<sup>296</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>297</sup> RS **831.201**

<sup>298</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>299</sup> Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 543).

<sup>300</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU **1957** 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>301</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>302</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1251).

## V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi

### Art. 71<sup>303</sup> Modo di pagamento

1 ...<sup>304</sup>

<sup>2</sup> Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.

### Art. 71<sup>bis</sup> <sup>305</sup>

### Art. 71<sup>ter</sup> <sup>306</sup> Versamento della rendita per i figli<sup>307</sup>

<sup>1</sup> Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

<sup>3</sup> Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.<sup>308</sup>

### Art. 72<sup>309</sup> Termini

Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.

<sup>303</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>304</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>305</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982 (RU **1982** 1279). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>306</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 199).

<sup>307</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4573).

<sup>308</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4573).

<sup>309</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

**Art. 73**<sup>310</sup> Prova del pagamento

La prova del pagamento delle rendite o dell'assegno per grandi invalidi è fornita dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della Posta Svizzera o delle banche.

**Art. 74** Misure di garanzia

1 ...<sup>311</sup>

<sup>2</sup> Le casse di compensazione procedono a verificare se l'avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall'UCC. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.<sup>312</sup>

<sup>3</sup> In caso di rendite pagate a persone residenti all'estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.<sup>313</sup>

**Art. 75**<sup>314</sup> Cumulo con altri pagamenti di rendite

Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di previdenza, che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro compito loro affidato dal Cantone o dall'associazione fondatrice.

**Art. 76**<sup>315</sup>**Art. 76**<sup>bis 316</sup>

<sup>310</sup> Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2779).

<sup>311</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>312</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>313</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU **1974** 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4361).

<sup>314</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>315</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>316</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

## VI. Ricupero e impossibilità di restituzione<sup>317</sup>

### Art. 77 Ricupero delle rendite non ricevute

Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell'importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l'importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all'articolo 46 LAVS.

### Art. 78 a 79<sup>318</sup>

### Art. 79<sup>bis</sup> 319 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili

<sup>1</sup> Se l'esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chiesto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev'essere richiesto il pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.

<sup>2</sup> ...<sup>320</sup>

**Art. 79<sup>ter</sup> 321** Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi  
Gli articoli 77 e 79<sup>bis</sup> sono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi.

## VII. ...

### Art. 79<sup>quater</sup> 322

## Capo quarto: Organizzazione

### A. ...

### Art. 80<sup>323</sup>

<sup>317</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>318</sup> Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>319</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU **1951** 392).

<sup>320</sup> Abrogato dal n. I I dell'O dell'11 ott. 1972, con effetto dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>321</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU **1969** 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>322</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU **1978** 420). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>323</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

**Art. 81 e 82**<sup>324</sup>**B. Casse di compensazione professionali****I. In generale****Art. 83** Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione

<sup>1</sup> Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nel senso dell'articolo 53 LAVS, quelle costituite nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero<sup>325</sup> o in quella di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>326</sup>.

<sup>2</sup> Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che, secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nell'intero territorio della Svizzera o almeno di una regione linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d'ordine professionale o le stesse funzioni economiche.

<sup>3</sup> Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il territorio di un Cantone, o su un'intera regione linguistica di un Cantone.

**Art. 84**<sup>327</sup> Costituzione di casse di compensazione in comune

Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita congiuntamente da più associazioni professionali svizzere o associazioni interprofessionali.

**Art. 85**<sup>328</sup> Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione professionale

La prova che la costituenda cassa di compensazione adempie le condizioni dell'articolo 53 capoverso 1 lettera a LAVS deve essere fornita in modo appropriato all'Ufficio federale fino al 1° aprile<sup>329</sup> dell'anno precedente la costituzione, mediante l'elenco aggiornato dei datori di lavoro e delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che saranno affiliati alla cassa di compensazione.

<sup>324</sup> Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>325</sup> RS **210**

<sup>326</sup> RS **220**

<sup>327</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>328</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>329</sup> Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1480).

**Art. 86** Applicazione regolare dell'assicurazione

Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono provare che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall'inizio l'applicazione regolare dell'assicurazione.

**Art. 87** Costituzione provvisoria delle casse

Un'associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L'autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i sei mesi dalla sentenza passata in giudicato non è stata presa una nuova decisione di costituzione.

**II. Casse di compensazione professionali paritetiche****Art. 88** Nozione delle associazioni di salariati

<sup>1</sup> Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell'articolo 54 LAVS le associazioni che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero<sup>330</sup> o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del CO<sup>331</sup>.

<sup>2</sup> Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non possono domandare la partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa.

**Art. 89** Partecipazione delle organizzazioni della minoranza

Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all'amministrazione della cassa, sempreché esse approvino il regolamento della cassa e assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.

**Art. 90** Condizioni della partecipazione paritetica

<sup>1</sup> Le associazioni di salariati interessate devono provare all'Ufficio federale che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 54 capoverso 1 LAVS e nell'articolo 89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'Ufficio federale i documenti necessari per la prova.

<sup>2</sup> Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica.

<sup>330</sup> RS 210

<sup>331</sup> RS 220

<sup>3</sup> Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l'esattezza delle prove adottate dalle associazioni di salariati, il DFI decide se le condizioni della partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa sono o no adempite.

**Art. 91** Spese di amministrazione

<sup>1</sup> Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accordarsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l'aliquota delle spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.

### III. Prestazione della garanzia

**Art. 92**<sup>332</sup> Disposizioni applicabili

In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 4 gennaio 1938<sup>333</sup> relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.

**Art. 93** Pegno di cartevalori

<sup>1</sup> Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934<sup>334</sup> sulle banche e casse di risparmio.

<sup>2</sup> ...<sup>335</sup>

**Art. 94** Liberazione<sup>336</sup>

<sup>1</sup> Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.

<sup>2</sup> Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi cinque anni dal momento in cui più non si avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione della fideiussione.

<sup>332</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

<sup>333</sup> [CS 6 31. RU 1957 527 art. 22 cpv. 2]. Ora: dell'O dell'5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

<sup>334</sup> RS 952.0

<sup>335</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

<sup>336</sup> Nuovo testo giusta il n. II del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

3 ...<sup>337</sup>

**Art. 95** Fideiussioni

<sup>1</sup> Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell'articolo 70 LAVS.<sup>338</sup>

<sup>2</sup> Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934<sup>339</sup> su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l'assicurazione sulle cauzioni.

<sup>3</sup> Sono applicabili le disposizioni del CO<sup>340</sup> relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.

**Art. 96** Forma e durata delle fideiussioni

<sup>1</sup> La fideiussione dev'essere stipulata su modulo ufficiale.

<sup>2</sup> La fideiussione dev'essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di sei mesi.

**Art. 97**<sup>341</sup> Importo della garanzia

Per la fissazione dell'importo della garanzia è determinante, anno per anno, la somma dei contributi dell'anno civile precedente. Se l'importo della garanzia non è più conforme alle prescrizioni legali, l'ufficio federale assegna all'associazione fondatrice un termine massimo di tre mesi per coprire la differenza.

## IV. Costituzione della cassa

**Art. 98**<sup>342</sup> Domanda

La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere presentata dalle associazioni fondatrici all'Ufficio federale; alla stessa vanno allegate due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli statuti dell'associazione.

<sup>337</sup> Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU **1957** 422).

<sup>338</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>339</sup> RS **952.0**

<sup>340</sup> RS **220**

<sup>341</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, con effetto dal 1° gen. 1982 (RU **1981** 2042).

<sup>342</sup> Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 81).

**Art. 99<sup>343</sup>** Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti

<sup>1</sup> Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l'entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente.

<sup>2</sup> La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.

<sup>3</sup> Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell'Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle circostanze particolari.

<sup>4</sup> Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell'Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.

<sup>5</sup> La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall'amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.

<sup>6</sup> L'Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.

## V. Regolamento della cassa

**Art. 100<sup>344</sup>** Approvazione

Il regolamento della cassa deve essere presentato all'Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo.

**Art. 101** Contenuto

<sup>1</sup> Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.

<sup>343</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>344</sup> Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 81).

<sup>2</sup> Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su:

- a. la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all'articolo 97 ...<sup>345</sup>;
- b. la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica;
- c. la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.

## VI. Comitato direttivo della cassa

### Art. 102 In generale

<sup>1</sup> Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.

<sup>2</sup> Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato.

<sup>3</sup> Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.

### Art. 103 Sedute

<sup>1</sup> Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comitato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo dei membri del comitato lo domanda.

<sup>2</sup> La convocazione del comitato direttivo della cassa dev'essere fatta per iscritto, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno e, di regola, almeno dieci giorni prima della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all'unanimità di tutti i membri del comitato.

### Art. 104 Compiti e competenze

<sup>1</sup> Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l'organo incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; conferisce, a questo scopo, i mandati necessari.<sup>346</sup>

<sup>2</sup> I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell'intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati atti.

<sup>345</sup> Parole cancellate dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).

<sup>346</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

**Art. 105** Rappresentanza delle associazioni di salariati

<sup>1</sup> Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 88.

<sup>2</sup> Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.

<sup>3</sup> Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell'appartenenza degli stessi all'associazione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90 capoverso 1.

<sup>4</sup> Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza delle associazioni di salariati giusta l'articolo 54 capoverso 3 LAVS. Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>347</sup> sulla procedura amministrativa.<sup>348</sup>

**VII. Gerente della cassa****Art. 106**

<sup>1</sup> Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è affiliata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.

<sup>2</sup> I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.

<sup>3</sup> Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

**VIII. Scioglimento della cassa di compensazione****Art. 107**<sup>349</sup>

<sup>1</sup> L'Ufficio federale determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l'assegnazione dell'eventuale sostanza restante.

<sup>347</sup> RS 172.021

<sup>348</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 2042).

<sup>349</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>2</sup> La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell'articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell'articolo 60 capoverso 2 secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L'Ufficio federale può autorizzare la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.<sup>350</sup>

## C. Casse di compensazione cantonali

### Art. 108<sup>351</sup>

#### Art. 109 Rappresentanza esterna

La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.

## D. Casse di compensazione della Confederazione

### I. Cassa di compensazione federale

#### Art. 110 Costituzione e organizzazione

<sup>1</sup> Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell'ambito dell'Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa di compensazione federale.

<sup>2</sup> La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze (DFE)<sup>352</sup>. Questo è autorizzato a emanare, d'accordo con il DFI le prescrizioni necessarie concernenti l'organizzazione, l'affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.

#### Art. 111<sup>353</sup> Affiliazione alla Cassa

Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l'Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.

#### Art. 112<sup>354</sup>

<sup>350</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>351</sup> Abrogato dal n. II dell'O del 15 giu. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1251).

<sup>352</sup> Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>353</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4759).

<sup>354</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

## II. Cassa svizzera di compensazione

### Art. 113<sup>355</sup>

<sup>1</sup> Nell'ambito dell'UCC è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.<sup>356 357</sup>

<sup>2</sup> Il DFF emana, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il DFI, il regolamento della cassa.

## E. Agenzie delle casse di compensazione

### Art. 114 Agenzie delle casse di compensazione professionali

<sup>1</sup> Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l'Ufficio federale, ordina, a richiesta degli interessati, l'istituzione di agenzie.

<sup>2</sup> L'istituzione di un'agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall'Ufficio federale, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.

<sup>3</sup> L'istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.

### Art. 115 Agenzie delle casse di compensazione cantonali

<sup>1</sup> I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.<sup>358</sup>

<sup>2</sup> L'istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.

<sup>355</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU **1951** 392).

<sup>356</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>357</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2824).

<sup>358</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

**Art. 116**      **Compiti delle agenzie**

<sup>1</sup> Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti:

- a. dare informazioni;
- b. ricevere e trasmettere la corrispondenza;
- c. distribuire i moduli e i testi legali;
- d. collaborare al regolamento dei conti;
- e. collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite straordinarie<sup>359</sup>;
- f. collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;
- g. collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.

Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.

<sup>2</sup> Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può prevedere altri compiti.

<sup>3</sup> Se a un'agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all'occorrenza, rettificarle.

**F. Affiliazione alle casse****I. Cassa competente a riscuotere i contributi****Art. 117**      **Datori di lavoro e persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente**

<sup>1</sup> Se un datore di lavoro o una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di tre o di cinque anni indicato nell'articolo 99, a meno che non si avverino più le condizioni per l'affiliazione alla cassa designata.

<sup>2</sup> I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda. Se il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell'amministrazione o dell'azienda,

<sup>359</sup> Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1960 242).

con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determinante il luogo dove si trova l'amministrazione, l'azienda o una parte principale di questa.

<sup>3</sup> Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell'azienda. Ove circostanze speciali lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.

<sup>4</sup> I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1.

#### **Art. 118** Persone che non esercitano un'attività lucrativa

<sup>1</sup> Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.<sup>360</sup>

<sup>2</sup> Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di compensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.<sup>361</sup>

<sup>3</sup> Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all'estero assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.<sup>362 363</sup>

<sup>4</sup> Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l'Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.<sup>364</sup>

#### **Art. 119** Salariati, in casi particolari

<sup>1</sup> Competente a riscuotere i contributi del personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di

<sup>360</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

<sup>361</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

<sup>362</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

<sup>363</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2824).

<sup>364</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una associazione subalterna.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, esso può versare a essa anche i contributi per il personale domestico.

#### **Art. 120** Disposizioni particolari

<sup>1</sup> Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un'associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affidarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952<sup>365</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)<sup>366,367</sup>

<sup>2</sup> Se un'azienda cantonale o comunale, membro di un'associazione fondatrice, forma una parte dell'amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l'azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.

<sup>3</sup> È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.

#### **Art. 121** Passaggio da una cassa all'altra

<sup>1</sup> Il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando più non si avverano le condizioni dell'affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.

<sup>2</sup> L'ammissione a un'associazione fondatrice non può giustificare l'affiliazione alla cassa di compensazione professionale di essa, se l'ammissione è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che giustifichi l'appartenenza all'associazione.

<sup>3</sup> Se l'acquisto della qualità di membro di un'associazione professionale implica il passaggio da una cassa all'altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.

<sup>4</sup> Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fondatrice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'ex-membro dell'associazione.

<sup>5</sup> Il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'al-

<sup>365</sup> RS 836.1

<sup>366</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).

<sup>367</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

tra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L'Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati.

## II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite

### Art. 122<sup>368</sup> Rendite ordinarie in Svizzera

<sup>1</sup> Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.

<sup>2</sup> Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.

<sup>3</sup> I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle prestazioni assicurative o previdenziali.

### Art. 123<sup>369</sup> Rendite ordinarie all'estero

<sup>1</sup> Gli aventi diritto che abitano all'estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L'Ufficio federale può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all'estero.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell'evento assicurato.

### Art. 124<sup>370</sup> Rendite straordinarie

La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le rendite straordinarie.

### Art. 125<sup>371</sup> Passaggio da una cassa all'altra

Un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha luogo soltanto:

<sup>368</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

<sup>369</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).

<sup>370</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).

<sup>371</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).

- a. quando il datore di lavoro che versa la rendita è affiliato a un'altra cassa di compensazione;
- b. quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all'estero o dall'estero in Svizzera;
- c. quando il beneficiario d'una rendita straordinaria<sup>372</sup>, versata da una cassa cantonale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone;
- d.<sup>373</sup> quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l'Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a procedere al cambiamento.

**Art. 125<sup>bis</sup>**<sup>374</sup> Assegno per grandi invalidi

L'assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia all'avente diritto.

**Art. 125<sup>ter</sup>**<sup>375</sup> Accrediti per compiti assistenziali

La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assistita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli nel conto individuale della persona che prodiga le cure.

### III. Disposizioni comuni

**Art. 126** Disposizioni particolari

Se dall'affiliazione di tutto un gruppo professionale dell'industria a domicilio a una cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una migliore applicazione dell'assicurazione, il DFI può obbligare una cassa di compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di questo gruppo professionale.

**Art. 127**<sup>376</sup>

<sup>372</sup> Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1960** 242).

<sup>373</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 913).

<sup>374</sup> Introdotta dal n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>375</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>376</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

## G. Compiti delle casse di compensazione

### Art. 128<sup>377</sup>

**Art. 129** Controllo dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi

<sup>1</sup> Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di notificare l'affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domicilio. L'Ufficio federale regola la procedura di notifica.<sup>378</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LAVS.

**Art. 130<sup>379</sup>** Condizioni per l'assegnazione di altri compiti

<sup>1</sup> I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione:

- a. compiti inerenti all'assicurazione sociale;
- b. compiti che servono alla previdenza professionale e sociale;
- c. compiti che servono alla formazione e al perfezionamento professionale; oppure
- d. ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici.<sup>380</sup>

<sup>2</sup> L'assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

**Art. 131<sup>381</sup>** Procedura per l'assegnazione di altri compiti

<sup>1</sup> I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono affidare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all'Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.

<sup>1bis</sup> I Cantoni che intendono affidare altri compiti a tutte le casse di compensazione attive sul loro territorio devono presentare un'unica domanda scritta all'Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.<sup>382</sup>

<sup>377</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>378</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU **1981** 2042).

<sup>379</sup> Nuovo testo giusta il n. I I dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>380</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5183).

<sup>381</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 1019).

<sup>382</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3331).

<sup>2</sup> L'Ufficio federale decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l'autorizzazione d'affidare altri compiti alle casse di compensazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

#### **Art. 132** Disposizioni particolari

<sup>1</sup> Le casse di compensazione ricevono un'indennità per l'adempimento dei compiti loro assegnati. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo l'articolo 69 LAVS.<sup>383</sup>

<sup>2</sup> Le revisioni delle casse conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti affidati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata affidata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all'articolo 68 capoverso 2 LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.

#### **Art. 132<sup>bis</sup>**<sup>384</sup> Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, previste all'articolo 63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata dall'Ufficio federale.

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall'associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in vista del mantenimento dell'obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la remunerazione per l'adempimento dei compiti.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se l'esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l'applicazione regolare dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

#### **Art. 132<sup>ter</sup>**<sup>385</sup> Emolumenti

<sup>1</sup> Le informazioni fornite dall'UCC, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all'obbligo contributivo sono per principio gratuite.

<sup>383</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5183).

<sup>384</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>385</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1279).

<sup>2</sup> Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per analogia l'articolo 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>386</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

## H. Numero d'assicurato<sup>387</sup>

### I. Caratteristiche e assegnazione<sup>388</sup>

#### Art. 133<sup>389</sup> Numero d'assicurato

Il numero d'assicurato ha 13 cifre. Esso si compone di:

- a. un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756);
- b. un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata persona figurante nel registro dell'AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità;
- c. un numero di controllo.

#### Art. 133<sup>bis</sup> <sup>390</sup> Assegnazione

<sup>1</sup> L'assegnazione del numero d'assicurato è di competenza dell'UCC.

<sup>2</sup> Il numero d'assicurato è assegnato in modo automatizzato non appena:

- a. è comunicata la documentazione di una nascita nella banca dati elettronica centrale Infostar; oppure
- b. la Segreteria di Stato della migrazione<sup>391</sup> ha comunicato i dati di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>392</sup>, necessari per la corretta assegnazione del numero da parte dell'UCC, relativi a:
  1. persone cui è stato rilasciato per la prima volta un permesso di dimora di durata superiore a quattro mesi (settore degli stranieri),
  2. persone che dimorano in Svizzera (settore dell'asilo).

<sup>386</sup> RS 172.041.0

<sup>387</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

<sup>388</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

<sup>389</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

<sup>390</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007, il cpv. 2 entra in vigore il 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).

<sup>391</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

<sup>392</sup> RS 142.513

<sup>3</sup> In tutti gli altri casi, l'UCC assegna il numero d'assicurato non appena può escludere, in base ai dati che gli sono stati comunicati, che una persona abbia già un numero d'assicurato e dispone dei necessari dati personali.

<sup>4</sup> L'UCC può esigere i dati seguenti:

- a. cognome;
- b. cognome prima del matrimonio;
- c. nomi;
- d. sesso;
- e. data di nascita;
- f. luogo di nascita;
- g. cittadinanza;
- h. vecchio numero d'assicurato;
- i. cognomi e nomi dei genitori;
- j.<sup>393</sup> data del decesso.

<sup>5</sup> Prima di assegnare il numero, l'UCC può confrontare i dati di vari servizi ed istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato.

<sup>6</sup> Se i dati personali comunicati non bastano per assegnare il numero d'assicurato, l'UCC e il servizio o l'istituzione interessati si accordano sugli ulteriori dati da fornire. Se non si giunge a un'intesa, l'UCC stabilisce quali ulteriori dati debbano essere comunicati. Nel farlo tiene in considerazione il probabile onere amministrativo.

**Art. 134**<sup>394</sup>

## **II. Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS**<sup>395</sup>

**Art. 134**<sup>bis 396</sup> Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

Per utilizzazione sistematica del numero d'assicurato si intende la raccolta in forma strutturata di dati personali tra i quali figura il numero a nove cifre di cui all'articolo 133 lettera b.

<sup>393</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4057).

<sup>394</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2007** 5271).

<sup>395</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5271).

<sup>396</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU **1974** 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5271).

**Art. 134<sup>ter</sup>** 397 Annuncio dell'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

<sup>1</sup> L'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato deve essere annunciata all'UCC mediante l'apposito modulo. Gli annunci collettivi per i servizi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006<sup>398</sup> sull'armonizzazione dei registri (LArm) e per i fornitori di prestazioni secondo la LAMal<sup>399</sup> devono essere effettuati rispettando le prescrizioni formali dell'UCC.

<sup>2</sup> Sul modulo vanno indicati:

- a. la base legale per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato;
- b. una persona di contatto.

<sup>3</sup> L'UCC pubblica su Internet l'elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato (servizi e istituzioni annunciati).

**Art. 134<sup>quater</sup>** 400 Comunicazione e verifica del numero d'assicurato

<sup>1</sup> L'UCC comunica il numero d'assicurato a Infostar, SIMIC e E-VERA, subito dopo la sua assegnazione, mediante procedura elettronica automatizzata.<sup>401</sup>

<sup>2</sup> Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del numero d'assicurato per interi complessi di dati.

<sup>3</sup> Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.

<sup>4</sup> Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annunciati.

<sup>5</sup> Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero.

<sup>6</sup> In casi individuali, il numero d'assicurato è comunicato e verificato su richiesta.

**Art. 134<sup>quinquies</sup>** 402 Misure di garanzia

<sup>1</sup> Quando procedono al primo e completo aggiornamento delle loro collezioni di dati elettroniche, i servizi che tengono i registri di cui all'articolo 2 LArm<sup>403</sup> e gli assicuratori secondo l'articolo 11 LAMal<sup>404</sup> sono autorizzati a registrare il numero d'assicurato soltanto se questo è stato comunicato loro mediante una delle procedure di cui all'articolo 134<sup>quater</sup> capoversi 2 o 4.

<sup>397</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

<sup>398</sup> RS 431.02

<sup>399</sup> RS 832.10

<sup>400</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007, il cpv. 2 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU 2007 5271).

<sup>401</sup> Nuovo testo giusta l'art.17 n. 2 dell'O E-VERA del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2933).

<sup>402</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5271).

<sup>403</sup> RS 431.02

<sup>404</sup> RS 832.10

<sup>2</sup> Sono inoltre tenuti a far verificare periodicamente dall'UCC la correttezza di tutti i numeri d'assicurato e dei relativi dati personali registrati nelle loro collezioni di dati.

<sup>3</sup> Se suppone che un servizio o un'istituzione non utilizzi il numero d'assicurato corretto, l'UCC ordina una verifica.

**Art. 134<sup>sexies</sup> 405** Obbligo di pagare emolumenti

<sup>1</sup> I servizi e le istituzioni annunciati versano emolumenti all'UCC per la comunicazione e la verifica del numero d'assicurato secondo l'articolo 134<sup>quater</sup> capoversi 2–4.

<sup>2</sup> L'UCC non riscuote emolumenti, se il numero d'assicurato è utilizzato sistematicamente:

- a. da un servizio della Confederazione;
- b. da organi intercantionali o da servizi cantionali o comunali in applicazione della legislazione federale, se quest'ultima prescrive o autorizza l'utilizzazione sistematica del numero;
- c. da un organo esecutivo, di controllo o di vigilanza dell'assicurazione sociale cantonale;
- d. da servizi e istituzioni annunciati e ciò è nell'interesse dell'AVS o dell'adempimento dei compiti dell'UCC nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.

<sup>3</sup> Un interesse ai sensi del capoverso 2 lettera d sussiste in particolare nel caso

- a. degli organi esecutivi, di controllo e di vigilanza:
  1. dell'assicurazione per l'invalidità secondo la LAI<sup>406</sup>,
  2. dell'ordinamento delle prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965<sup>407</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
  3. dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952<sup>408</sup> sulle indennità di perdita di guadagno,
  4. dell'ordinamento degli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF<sup>409</sup>,
  5. dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982<sup>410</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione,

<sup>405</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5271).

<sup>406</sup> RS **831.20**

<sup>407</sup> [RU **1965** 535, **1969** 120, **1971** 32, **1972** 2537 n. III, **1974** 1589, **1978** 391 n. II 2, **1985** 2017, **1986** 699, **1996** 2466 all. n. 4, **1997** 2952, **2000** 2687, **2002** 685 n. I 5 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, **2003** 3837 all. n. 4, **2006** 979 art. 2 n. 8, **2007** 5259 n. IV. RU **2007** 6055 art. 35].  
Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS **831.30**).

<sup>408</sup> RS **834.1**

<sup>409</sup> RS **836.1**

<sup>410</sup> RS **837.0**

6. dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981<sup>411</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni,
  7. dell'assicurazione malattie secondo la LAMal<sup>412</sup>,
  8. dell'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992<sup>413</sup> sull'assicurazione militare,
  9. della previdenza professionale, se gli organi esecutivi sono soggetti agli obblighi d'annuncio di cui agli articoli 24a-c della legge federale del 17 dicembre 1993<sup>414</sup> sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. del fondo di garanzia di cui all'articolo 56 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>415</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
  - c. delle autorità fiscali cantonali;
  - d. degli istituti di formazione frequentati in maggioranza da persone soggette all'obbligo di contribuzione AVS.

**Art. 134**<sup>septies 416</sup> Emolumenti

<sup>1</sup> Per la comunicazione e la verifica dei numeri d'assicurato secondo l'articolo 134<sup>quater</sup> capoversi 2 o 4 sono riscossi i seguenti emolumenti:

- a. un importo forfettario di 800 franchi per ogni complesso di dati da trattare separatamente;
- b. 1 centesimo per ogni numero d'assicurato per l'esecuzione del confronto tra dati interamente automatizzato;
- c. 5 franchi per ogni numero d'assicurato che richiede accertamenti particolari.

<sup>2</sup> Per l'accesso al sistema di ricerca di cui all'articolo 134<sup>quater</sup> capoverso 3 è riscosso un emolumento annuo di 1200 franchi.

**Art. 134**<sup>octies 417</sup> Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni particolari, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>418</sup> sugli emolumenti.

<sup>411</sup> RS **832.20**

<sup>412</sup> RS **832.10**

<sup>413</sup> RS **833.1**

<sup>414</sup> RS **831.42**

<sup>415</sup> RS **831.40**

<sup>416</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007 5271**).

<sup>417</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007 5271**).

<sup>418</sup> RS **172.041.1**

**H<sup>bis</sup>. Certificato di assicurazione e conto individuale**<sup>419</sup>**Art. 135**<sup>420</sup>**Art. 135<sup>bis</sup>**<sup>421</sup> Certificato di assicurazione

<sup>1</sup> Ogni assicurato può esigere dalla cassa di compensazione competente il rilascio di un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d'assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita.

<sup>2</sup> Se la cassa di compensazione chiede l'assegnazione di un numero d'assicurato, il certificato di assicurazione è rilasciato d'ufficio.

**Art. 136**<sup>422</sup>**Art. 137**<sup>423</sup> Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero d'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto a una rendita di vecchiaia.

**Art. 138**<sup>424</sup> Redditi da registrare

<sup>1</sup> Vanno registrati i redditi provenienti da un'attività lucrativa conformemente all'articolo 30<sup>ter</sup> capoverso 2 LAVS.<sup>425</sup>

<sup>2</sup> I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi.

<sup>3</sup> Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell'articolo 78 capoverso 1 LPGa o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.<sup>426</sup>

<sup>419</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007 (RU **2007** 5271). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 2016, in vigore dal 1° giu. 2016 (RU **2016** 1317).

<sup>420</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 7 nov. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2007** 5271).

<sup>421</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007 (RU **2007** 5271). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4057).

<sup>422</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 20 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU **2016** 1317).

<sup>423</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2007** 5271).

<sup>424</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>425</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2758).

<sup>426</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

**Art. 139**<sup>427</sup> Periodo di registrazione

Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno.

**Art. 140**<sup>428</sup> Contenuto della registrazione

<sup>1</sup> La registrazione comprende:

- a. il numero dell'assicurato;
- b.<sup>429</sup> il numero d'identificazione delle imprese, il numero amministrativo o il numero di conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero d'assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito;
- c.<sup>430</sup> un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale;
- d.<sup>431</sup> l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi;
- e. il reddito annuo in franchi;
- f.<sup>432</sup> le indicazioni necessarie alla determinazione dell'importo dell'accredito per compiti assistenziali.

<sup>2</sup> Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all'UCC ogni mese nell'anno successivo al periodo di conteggio, la prima volta entro il 31 marzo e l'ultima volta entro il 31 ottobre.<sup>433</sup>

**Art. 140**<sup>bis 434</sup> Registrazione del reddito da attività dipendente

<sup>1</sup> Se le condizioni di cui all'articolo 30<sup>ter</sup> capoverso 3 lettera b LAVS sono adempiute, la cassa di compensazione, previa richiesta scritta della persona assicurata, registra il reddito da attività dipendente sotto l'anno in cui l'attività è stata esercitata. La richiesta può essere inoltrata fino all'insorgere del caso assicurativo.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

<sup>427</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>428</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>429</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 533).

<sup>430</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>431</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 1172).

<sup>432</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>433</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4519).

<sup>434</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4759).

**Art. 141** Estratti di conti

<sup>1</sup> L'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L'estratto di conto è rilasciato gratuitamente.<sup>435</sup>

<sup>1bis</sup> L'assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un'altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all'estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.<sup>436</sup>

<sup>2</sup> L'assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.<sup>437</sup>

<sup>3</sup> Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.<sup>438</sup>

**J. Regolamento dei conti e dei pagamenti****I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione****Art. 142** Estensione

<sup>1</sup> L'obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato ai suoi salariati nel corso di tale periodo. ...<sup>439</sup>

<sup>2</sup> Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con il consenso dell'Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a condizione che ciò non complichino il regolamento dei conti.

<sup>3</sup> ...<sup>440</sup>

<sup>435</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2579).

<sup>436</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU **1981** 2042). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2579).

<sup>437</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>438</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>439</sup> Per. abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 1019).

<sup>440</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 17 giu. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 913).

**Art. 143**<sup>441</sup> Forme di conteggio e iscrizione dei salari<sup>442</sup>

<sup>1</sup> Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i necessari strumenti e, ove occorra, li aiutano a compilare la dichiarazione. È fatto salvo l'articolo 210.<sup>443</sup>

<sup>2</sup> I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indicazioni richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.<sup>444</sup>

<sup>3</sup> I datori di lavoro dichiarano alle casse di compensazione i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore, secondo i tempi e i modi previsti dalle autorità fiscali, allegando copia delle attestazioni che devono inoltrare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 2012<sup>445</sup> sulle partecipazioni di collaboratore.<sup>446</sup>

**Art. 144**<sup>447</sup> Controllo dei conti e dei pagamenti

La cassa di compensazione comunica a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa il relativo numero d'identificazione delle imprese o numero amministrativo, oppure le attribuisce un numero di conteggio. La cassa di compensazione tiene un registro di queste persone.

**II. ...****Art. 145 e 146**<sup>448</sup>**III. Movimento di fondi delle casse di compensazione****Art. 147** Regola

<sup>1</sup> Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.<sup>449</sup>

<sup>441</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 1019).

<sup>442</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>443</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>444</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2338).

<sup>445</sup> RS **642.115.325.1**

<sup>446</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>447</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 533).

<sup>448</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 16 set. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2579).

<sup>449</sup> Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2779).

<sup>2</sup> Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.

**Art. 148**<sup>450</sup> Consegna degli importi disponibili

Le casse di compensazione versano ogni giorno all'UCC, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale. L'Ufficio federale emana le istruzioni sulle modalità del movimento di fondi, d'intesa con l'UCC.

**Art. 148**<sup>bis 451</sup> Registro sul movimento di fondi

Le casse di compensazione tengono un registro sulla determinazione delle loro disponibilità e sugli importi versati all'UCC.

**Art. 149**<sup>452</sup> Fabbisogno in denaro

<sup>1</sup> L'UCC mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al pagamento principale delle rendite.

<sup>2</sup> Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all'UCC.

**Art. 149**<sup>bis 453</sup> Mutui

Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le relative domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale. Detto Ufficio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie.

## IV. Contabilità delle casse di compensazione

**Art. 150**<sup>454</sup> Norma

La contabilità delle casse di compensazione riguardante l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve indicare tutti i movimenti relativi ai regolamenti dei conti e dei pagamenti nonché quelli del conto d'esercizio e, in ogni momento, lo

<sup>450</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5631).

<sup>451</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976 (RU **1976** 1720). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3331).

<sup>452</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 1720).

<sup>453</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU **1951** 392).

<sup>454</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4057).

stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione. Per i contributi e le prestazioni non sono necessari né ratei o risconti né accantonamenti.

**Art. 151**<sup>455</sup>

**Art. 152**<sup>456</sup> Conti correnti

<sup>1</sup> Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata a pagare i contributi e che regola i conti con esse.

<sup>2</sup> Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adempito l'obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o debiti verso la cassa.

**Art. 153**<sup>457</sup>

**Art. 154**<sup>458</sup> Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti

L'Ufficio federale fissa, d'intesa con l'UCC, il piano dei conti per la contabilità delle casse di compensazione ed emana le necessarie istruzioni sulla tenuta dei conti.

**Art. 155**<sup>459</sup> Bilancio e conto d'esercizio

Le casse di compensazione devono presentare all'UCC, entro il 20 del mese successivo, un bilancio mensile con il conto d'esercizio e, entro il 20 febbraio dell'anno seguente, un bilancio e un conto d'esercizio annui comprendenti i bilanci e i conti d'esercizio mensili per i mesi da gennaio a dicembre.

## V. Conservazione degli atti

**Art. 156**

<sup>1</sup> Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.

<sup>455</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 1720).

<sup>456</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4376).

<sup>457</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 13 set. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4376).

<sup>458</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 1720).

<sup>459</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4376).

## K. Copertura delle spese di amministrazione

**Art. 157<sup>460</sup>** Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione

Il DFI fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dai lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

**Art. 158<sup>461</sup>** Sussidi del Fondo di compensazione per le spese di amministrazione delle casse di compensazione

<sup>1</sup> Alle casse di compensazione sono accordati sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>2</sup> Su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il DFI stabilisce le condizioni del diritto ai sussidi e le modalità di calcolo dei medesimi.

**Art. 158<sup>bis462</sup>** Sussidi del Fondo di compensazione per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l'incasso e per le procedure di risarcimento del danno

<sup>1</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione:

- a. 110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 58;
- b. 80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell'articolo 88 LEF<sup>463</sup>;
- c. 700 franchi per ogni richiesta di risarcimento del danno secondo l'articolo 52 capoverso I LAVS fatta valere nei confronti di uno o più datori di lavoro tenuti al risarcimento; l'indennità non è versata per i casi risolti mediante transazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.

<sup>460</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).

<sup>461</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

<sup>462</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5183).

<sup>463</sup> RS 281.1

## L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

### I. Revisione delle casse

#### Art. 159<sup>464</sup> Regola

Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l'anno mediante revisioni. La prima revisione dev'essere fatta nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell'anno di esercizio.

#### Art. 160 Estensione

<sup>1</sup> L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.

<sup>2</sup> Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione interna della cassa di compensazione. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito.

#### Art. 161 Revisione delle agenzie

<sup>1</sup> Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.

<sup>2</sup> Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non adempiono soltanto i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1, devono essere controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti affidati alle singole agenzie.

<sup>3</sup> Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni.<sup>465</sup>

<sup>4</sup> Previa approvazione dell'Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 a 3 sono applicabili alle singole agenzie.

<sup>464</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331).

<sup>465</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2110).

## II. Controllo dei datori di lavoro

### Art. 162<sup>466</sup> Norma

<sup>1</sup> Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all'articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato sul posto.<sup>467</sup>

<sup>2</sup> Se un datore di lavoro passa da una cassa a un'altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.

<sup>3</sup> Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto e di stabilire i periodi di controllo. A tal fine tiene conto in particolare del risultato dell'ultimo controllo e della valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.<sup>468</sup>

<sup>4</sup> L'Ufficio federale impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.<sup>469</sup>

### Art. 163<sup>470</sup> Estensione

<sup>1</sup> L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificaione.

<sup>2</sup> Il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificaione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.<sup>471</sup>

<sup>3</sup> I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono emanare decisioni né impartire ordini. Possono assumere anche funzioni consultive.<sup>472</sup>

## III. Uffici di revisione e di controllo

### Art. 164 Regola

<sup>1</sup> Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoverso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condizioni

<sup>466</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

<sup>467</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

<sup>468</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

<sup>469</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

<sup>470</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110).

<sup>471</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

<sup>472</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).

indicate nell'articolo 68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di revisione esterni»).

<sup>2</sup> Le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoversi 2 e 3, nonché i datori di lavoro, possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui di seguito «Uffici di revisione interni»).

#### **Art. 165** Condizioni pel riconoscimento

<sup>1</sup> Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

- a.<sup>473</sup> le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LPGa e della LAVS e le loro disposizioni d'esecuzione nonché le istruzioni dell'Ufficio federale;
- b.<sup>474</sup> le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate, essere legate da un contratto di lavoro all'ufficio di revisione o, nei casi indicati nell'articolo 164 capoverso 2, alla cassa di compensazione;
- c.<sup>475</sup> la revisione è diretta da persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005<sup>476</sup> sui revisori (LSR). Queste persone possono svolgere il mandato per sette esercizi annuali al massimo e rinnovarlo solo dopo un'interruzione di tre anni d'esercizio.

<sup>2</sup> Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:

- a.<sup>477</sup> sono imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR;
- b.<sup>478</sup> per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può autorizzare eccezioni, a condizione che l'ufficio di revisione provi altrimenti la qualità del suo lavoro;

<sup>473</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>474</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 1830).

<sup>475</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>476</sup> RS **221.302**

<sup>477</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

<sup>478</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6329).

- c. essi devono impegnarsi ad annunciare all'Ufficio federale le attività esercitate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambiamenti;
- d. essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell'Ufficio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'adempimento delle condizioni del riconoscimento.

<sup>3</sup> Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all'esercizio della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie.

<sup>4</sup> Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata remunerazione, eseguire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell'associazione o del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi l'esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.

#### **Art. 166** Procedura per riconoscimento e revoca dello stesso

<sup>1</sup> Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare una domanda scritta all'Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni dev'essere presentata dalla cassa di compensazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua decisione dev'essere notificata per iscritto.

<sup>3</sup> Il riconoscimento dev'essere revocato quando l'ufficio di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regolare e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le istruzioni impartite dalle autorità.

#### **Art. 167** Indipendenza e astensione

<sup>1</sup> Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di lavoro da controllare.

<sup>2</sup> Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astenersi. I motivi di astensione sono in particolare:

- a. una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all'associazione fondatrice, all'azienda da controllare o a un'azienda concorrente;
- b. un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l'esecuzione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da controllare o con un'impresa concorrente.

#### **Art. 168** Mandato di revisione

<sup>1</sup> Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall'Ufficio federale.

Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un anno di esercizio.

<sup>2</sup> Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all'Ufficio federale.

#### **Art. 169** Rapporti di revisione e di controllo

<sup>1</sup> Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.

<sup>2</sup> I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.

<sup>3</sup> I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo.

<sup>4</sup> I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.<sup>479</sup>

#### **Art. 170** Tariffa

<sup>1</sup> Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che sarà compilata dal DFI, previa consultazione degli interessati.

<sup>2</sup> Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione.

<sup>3</sup> Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l'esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e altre indicazioni richieste ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.<sup>480</sup>

<sup>479</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

<sup>480</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

#### IV. Revisioni complementari e controlli<sup>481</sup>

##### Art. 171

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può, all'occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall'UCC o da un ufficio di revisione riconosciuto.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 68 capoverso 2 in fine LAVS.

##### M. ...

##### Art. 172 e 173<sup>482</sup>

#### N. Ufficio centrale di compensazione

##### Art. 174      Compiti

<sup>1</sup> All'UCC incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 133<sup>bis</sup>, 134<sup>ter</sup>-134<sup>octies</sup>, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:<sup>483</sup>

- a.<sup>484</sup> i compiti secondo l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI del 7 novembre 2007<sup>485</sup> sugli standard minimi delle misure tecniche ed organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS;
- b.<sup>486</sup> ...
- c.<sup>487</sup> riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell'evento assicurato;
- d.<sup>488</sup> trarre dagli annunci fatti<sup>489</sup> in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste dall'Ufficio federale;

<sup>481</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 420).

<sup>482</sup> Abrogati dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>483</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5271).

<sup>484</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5271).

<sup>485</sup> RS **831.101.4**

<sup>486</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2905).

<sup>487</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>488</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>489</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 913).

- e.<sup>490</sup> ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale;
- f.<sup>491</sup> gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI;
- g.<sup>492</sup> confrontare i dati secondo l'articolo 93 LAVS.

<sup>1bis</sup> L'UCC confronta i dati dell'assicurazione contro la disoccupazione forniti dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di conteggio con quelli forniti dalle casse di compensazione. Nell'anno successivo al periodo di conteggio, trasmette ogni mese alla SECO i dati risultanti dal confronto, la prima volta entro il 15 aprile e l'ultima volta entro il 15 novembre.<sup>493</sup>

2 ...<sup>494</sup>

<sup>3</sup> L'UCC stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull'adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all'Ufficio federale.

#### **Art. 175<sup>495</sup>** Organizzazione

L'UCC è sottoposto al DFF. Questo ne disciplina l'organizzazione interna.

### **O. Vigilanza della Confederazione**

#### **Art. 176** DFI e Ufficio federale

<sup>1</sup> Il DFI è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGA e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale.<sup>496</sup> Esso può affidare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'uniformità.<sup>497</sup>

3 ...<sup>498</sup>

<sup>4</sup> L'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'UCC e provvede all'impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni

<sup>490</sup> Introdotta dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>491</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 668).

<sup>492</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4519).

<sup>493</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4519).

<sup>494</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4057).

<sup>495</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4057).

<sup>496</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>497</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 445).

<sup>498</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 1987, con effetto dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 445).

concernenti l'organizzazione e l'attività dell'UCC sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.<sup>499</sup>

5 ...500

**Art. 177** Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

<sup>1</sup> I membri della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<sup>501</sup> sono nominati per un periodo di quattro anni.

<sup>2</sup> La Commissione stabilisce il suo regolamento.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale assume l'ufficio di segretariato della Commissione.

**Art. 178**<sup>502</sup> Rapporti di gestione delle casse di compensazione

Le casse di compensazione devono presentare ogni anno all'Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da esso impartite, un rapporto di gestione. ...<sup>503</sup>

**Art. 179**<sup>504</sup> Eliminazione dei difetti

Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine adeguato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l'Ufficio federale le assegna un termine supplementare.

**Art. 180** Amministrazione da parte di un commissario

<sup>1</sup> L'amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72 capoverso 3 LAVS dev'essere ordinata dal DFI nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità.

<sup>2</sup> Il DFI nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

<sup>3</sup> Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell'Ufficio federale. Le spese derivanti dall'amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione.

<sup>499</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU **1964** 324). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU **1987** 445).

<sup>500</sup> Introdotto dal n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA (RU **1993** 901). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>501</sup> Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>502</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU **1951** 392).

<sup>503</sup> Per. abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1971, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU **1971** 29).

<sup>504</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 110).

<sup>4</sup> L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il DFI.

### Capo quinto: ...

**Art. 181 a 199**<sup>505</sup>

### Capo sesto: Contenzioso

**Art. 200**<sup>506</sup> Competenze particolari

Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell'assicurato.

**Art. 200**<sup>bis 507</sup>

**Art. 201**<sup>508</sup> Competenze delle autorità in materia di ricorso

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L'Ufficio federale è anche autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

**Art. 202**<sup>509</sup>

**Art. 203**<sup>510</sup>

<sup>505</sup> Abrogati dall'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 543).

<sup>506</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>507</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU **1951** 392). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>508</sup> Nuovo testo giusta il n. II 91 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>509</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>510</sup> Abrogato dal n. II 91 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

**Art. 203**<sup>511</sup>

**Art. 204**<sup>512</sup>

### Capo settimo: Disposizioni diverse

**Art. 205**<sup>513</sup> Diffida

<sup>1</sup> A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificaione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi.

<sup>2</sup> Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l'oggetto di una compensazione.

**Art. 206**<sup>514</sup> Impiego delle tasse di diffida, delle multe d'ordine, degli interessi di mora e dei supplementi

Il provento delle tasse di diffida, delle multe d'ordine e un quinto degli interessi di mora e dei supplementi secondo l'articolo 14<sup>bis</sup> LAVS va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione.

**Art. 207**<sup>515</sup> Prescrizione

Le infrazioni alle prescrizioni d'ordine e di controllo come pure le multe d'ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione.

**Art. 208** Obbligo di denunciare gli atti punibili

I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all'istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui le casse di compensazione hanno conoscenza.

<sup>511</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997 (RU **1997** 2219). Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3710).

<sup>512</sup> Abrogato dal n. 15 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 370).

<sup>513</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 1441).

<sup>514</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 373).

<sup>515</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU **1951** 392).

**Art. 209** Obbligo di informazione

<sup>1</sup> Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.<sup>516</sup>

<sup>2</sup> Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>3</sup> Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell'esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l'esercizio della vigilanza.<sup>517</sup>

**Art. 209bis**<sup>518</sup> Vertenze concernenti la comunicazione di dati

L'Ufficio federale statuisce in materia di vertenze concernenti la comunicazione dei dati conformemente all'articolo 50a LAVS mediante decisione.

**Art. 209ter**<sup>519</sup> Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati

<sup>1</sup> Nei casi di cui all'articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>520</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Per le pubblicazioni di cui all'articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

<sup>3</sup> L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

**Art. 210**<sup>521</sup> Moduli

<sup>1</sup> L'Ufficio federale ordina l'uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l'uso di altri moduli uniformi.

<sup>516</sup> Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 543).

<sup>517</sup> Nuovo testo giusta l'art. 61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 543).

<sup>518</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 1987 (RU **1987** 445). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2905).

<sup>519</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2905).

<sup>520</sup> RS **172.041.0**

<sup>521</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 1019).

2 ...<sup>522</sup>

**Art. 211**<sup>523</sup> Affrancatura in blocco

<sup>1</sup> L'affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versamenti interni delle casse di compensazione e dell'UCC. Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versamenti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti secondo l'articolo 63 capoverso 4 LAVS.

<sup>2</sup> L'ufficio federale, d'intesa con l'unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera, prescrive i particolari d'applicazione.<sup>524</sup>

<sup>3</sup> Gli abusi sono puniti, come l'elusione della tassa, in conformità dell'articolo 62 della legge federale del 2 ottobre 1924<sup>525</sup> sul servizio delle poste.

**Art. 211**<sup>bis 526</sup> Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l'informazione degli assicurati

<sup>1</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d'importanza nazionale. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.

<sup>2</sup> L'ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall'importanza del progetto in questione.

<sup>3</sup> Il DFI approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione è previamente consultato.

**Art. 211**<sup>ter 527</sup> Esecuzione della procedura di conteggio semplificata

<sup>1</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione contributi per le spese iniziali legate all'introduzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN<sup>528</sup>. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento.

<sup>2</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione sussidi forfetari alle spese di amministrazione

<sup>522</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, con effetto dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 1720).

<sup>523</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 1019).

<sup>524</sup> Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2779).

<sup>525</sup> [CS 7 698; RU **1949** 851 art. 1, **1967** 1527 n. I, II, **1969** 1139 n. II, **1972** 2500, **1974** 1857 all. n. 17, **1975** 2027, **1977** 2117, **1979** 1170 n. VI, **1986** 1974 art. 54 n. 4, **1993** 901 all. n. 17 3128 art. 22, **1995** 5489. RU **1997** 2452 app. n. 1]. Vedi ora la LF del 30 apr. 1997 sulla posta (RS **783.0**).

<sup>526</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2758).

<sup>527</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 373).

<sup>528</sup> RS **822.41**

per l'esecuzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. Per i datori di lavoro che applicano la procedura di conteggio semplificata, il sussidio forfetario copre le spese di amministrazione che, nonostante una gestione razionale, non possono essere finanziate dai contributi alle spese di amministrazione. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento dei sussidi.

<sup>3</sup> In caso di aumento dei sussidi forfetari di cui al capoverso 2, l'importo da devolvere sottostà all'approvazione del DFI.<sup>529</sup>

**Art. 211**<sup>quater</sup><sup>530</sup> Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili

<sup>1</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all'articolo 68 LEF<sup>531</sup> se il debitore non le paga ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell'esecuzione e del controllo.

**Art. 212**<sup>532</sup> Controllo periodico

<sup>1</sup> L'Ufficio federale esamina periodicamente le basi tecniche dell'assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all'approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.<sup>533</sup>

<sup>2</sup> Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l'UCC; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. L'elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.

**Art. 212**<sup>bis</sup><sup>534</sup> Rapporto dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato approvato dal Consiglio federale.

**Art. 213** Presentazione del rendiconto del Fondo di compensazione

Il rendiconto da presentarsi dal consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nel senso dell'arti-

<sup>529</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4057).

<sup>530</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5183).

<sup>531</sup> RS **281.1**

<sup>532</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU **1964** 324).

<sup>533</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1969** 135).

<sup>534</sup> Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU **1951** 392).

colo 109 LAVS deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, il quale provvede alla pubblicazione.

**Art. 214**<sup>535</sup> Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato

<sup>1</sup> La riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità giusta l'articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.

<sup>2</sup> Il fondo è amministrato dal DFF.

**Capo ottavo:**  
**Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anziane**<sup>536</sup>

**Art. 215 a 219**<sup>537</sup>

**Art. 220**<sup>538</sup>

**Art. 221**<sup>539</sup> Restituzione dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi 25 anni dal pagamento finale<sup>540</sup>.

<sup>2</sup> La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.

<sup>3</sup> Per l'importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto<sup>541</sup> dopo le ipoteche legali esistenti.

<sup>535</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 913).

<sup>536</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>537</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 24 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4361).

<sup>538</sup> Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974 (RU **1974** 1594). Abrogato dal n. I dell'O del 24 set. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4361).

<sup>539</sup> Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU **1974** 1594).

<sup>540</sup> RU **1975** 900

<sup>541</sup> Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disp. di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

## Capo nono:<sup>542</sup> Sussidi per il promovimento dell'aiuto alla vecchiaia

### Art. 222<sup>543</sup> Beneficiari

<sup>1</sup> Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni attive a livello nazionale che:

- a. si dedicano essenzialmente all'aiuto alla vecchiaia;
- b. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell'ambito dell'aiuto alla vecchiaia;
- c. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l'indipendenza ed agevolare i contatti sociali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.

<sup>3</sup> L'assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l'articolo 74 LAI<sup>544</sup> che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di pensionamento. L'ammontare della quota è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 108<sup>quater</sup> OAI<sup>545</sup>.

### Art. 223<sup>546</sup> Criteri di sussidio

<sup>1</sup> Per gli obiettivi stabiliti nel contratto di prestazioni è corrisposto un sussidio in funzione del grado del loro raggiungimento.

<sup>2</sup> Per le prestazioni quantificabili definite nel contratto sono fissati e corrisposti sussidi per unità di prestazione. Le prestazioni d'aiuto a domicilio o in strutture ambulatoriali possono essere sussidiate soltanto se fornite da volontari.

<sup>3</sup> Per prestazioni permanenti non quantificabili di coordinamento e di sviluppo, nel contratto sono descritti compiti e stabiliti oneri computabili per il personale.

<sup>4</sup> Possono essere versati sussidi per progetti finalizzati al promovimento dell'aiuto alla vecchiaia.

<sup>5</sup> I corsi di perfezionamento offerti al personale ausiliario per l'acquisizione di capacità fondamentali sono sussidiati mediante importi forfettari. I requisiti del perfezionamento sono disciplinati nel contratto di prestazioni.

<sup>542</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

<sup>543</sup> Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>544</sup> RS 831.20

<sup>545</sup> RS 831.201

<sup>546</sup> Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>6</sup> L'Ufficio federale può subordinare il versamento dei sussidi a condizioni ed obblighi.

**Art. 224<sup>547</sup>** Ammontare dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi sono versati soltanto per prestazioni fornite conformemente ai criteri dell'appropriatezza e dell'economicità. L'ammontare del sussidio è fissato in funzione del volume e della portata del campo d'attività dell'organizzazione e tenendo debitamente conto della sua capacità economica e degli oneri che può ragionevolmente sostenere. Nel calcolo dell'ammontare dei sussidi sono prese in considerazione le prestazioni finanziarie di altre corporazioni territoriali di diritto pubblico.

<sup>2</sup> Per l'organizzazione di perfezionamenti e corsi ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1 lettere b e c l'Ufficio federale fissa un importo forfettario per partecipante.

**Art. 225<sup>548</sup>** Procedura

<sup>1</sup> Le organizzazioni che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della prima istanza, indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati per la stipula di un contratto di prestazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati dall'organizzazione, vigente il contratto, al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell'anno contabile. I documenti richiesti dall'Ufficio federale in relazione a corsi e perfezionamenti vanno presentati al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei medesimi. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale esamina i documenti e stabilisce i sussidi dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.

<sup>5</sup> L'organizzazione è tenuta ad informare l'Ufficio federale circa l'impiego dei sussidi e a garantire in qualsiasi momento l'accesso alla contabilità analitica agli organi di controllo.

<sup>547</sup> Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>548</sup> Nuovo testo giusta il n. I 16 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

**Capo decimo: Disposizioni finali**<sup>549</sup>**Art. 226**<sup>550</sup> Entrata in vigore ed esecuzione

<sup>1</sup> Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.

<sup>2</sup> Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.

<sup>3</sup> Il DFI è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all'Ufficio federale.

**Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985**<sup>551</sup>**Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995**<sup>552</sup>**Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995**<sup>553</sup>a. ...<sup>554</sup>**b. Conversione delle rendite in corso**

<sup>1</sup> Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS comporta una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito come segue:

- a. se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al vecchio reddito medio ridotto dell'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 15,6 e diviso per 1,2.
- b. se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore

<sup>549</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). Originario Capo nono.

<sup>550</sup> Originario art. 222.

<sup>551</sup> RU 1985 913. Abrogata dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

<sup>552</sup> RU 1995 4376. Abrogata dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

<sup>553</sup> RU 1996 668

<sup>554</sup> Abrogata dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

corrisponde all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 48.

<sup>2</sup> Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.

### **c. Età flessibile per il godimento della rendita**

<sup>1</sup> Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS.

<sup>2</sup> All'atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.

<sup>3</sup> Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56 capoverso 2 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.

### **d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro**

<sup>1</sup> La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest'ultimo versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni, potuto eseguire il pagamento.

<sup>4</sup> I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un'istituzione d'assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.

<sup>5</sup> I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un'autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.<sup>555</sup>

<sup>6</sup> I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

<sup>555</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).

## Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996<sup>556</sup>

### Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998<sup>557</sup>

<sup>1</sup> I contratti di prestazioni ai sensi dell'articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> Fino all'entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine del 1999, le organizzazioni previste all'articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono sussidi secondo il diritto vigente.

## Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001<sup>558</sup>

### Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000<sup>559</sup>

### Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007<sup>560</sup>

<sup>1</sup> Gli articoli 8<sup>bis</sup> e 8<sup>ter</sup> sono applicabili alle prestazioni sociali versate a partire dall'entrata in vigore della presente modifica sulle quali non sono ancora stati riscossi contributi a tale data.

<sup>2</sup> Per la determinazione del reddito di un'attività lucrativa indipendente nell'anno di entrata in vigore della modifica dell'articolo 18 capoverso 1<sup>bis</sup>, possono essere dedotte soltanto le perdite commerciali subite e allibrate in quell'anno e nell'anno immediatamente precedente.

### Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007<sup>561</sup>

<sup>1</sup> Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza nell'ambito delle seguenti assicurazioni sociali utilizzano il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2008:

- a. l'AVS secondo la LAVS;
- b. l'assicurazione per l'invalidità secondo la LAI<sup>562</sup>;

<sup>556</sup> RU 1996 2758. Abrogate dal n. IV 42 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

<sup>557</sup> RU 1998 1499

<sup>558</sup> RU 1999 3044. Abrogate dal n. II 5 dell'all. all'O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

<sup>559</sup> RU 2000 1441. Abrogate dal n. II 5 dell'all. all'O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

<sup>560</sup> RU 2007 5125

<sup>561</sup> RU 2007 5271

<sup>562</sup> RS 831.20

- c. le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965<sup>563</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- d. l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952<sup>564</sup> sulle indennità di perdita di guadagno;
- e. gli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF<sup>565</sup>.

<sup>2</sup> Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982<sup>566</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione possono utilizzare il numero d'assicurato conformemente al diritto anteriore al massimo fino al 31 dicembre 2008.

<sup>3</sup> Fino al 31 dicembre 2008, l'UCC assegna, oltre al numero d'assicurato secondo il nuovo diritto, anche il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

### **Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007<sup>567</sup>**

La presente modifica degli articoli 222–225 è applicabile soltanto a formazioni e perfezionamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.

### **Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010<sup>568</sup>**

<sup>1</sup> Le disposizioni concernenti le indennità per le comunicazioni fiscali giusta gli articoli 27 capoverso 4 e 29 capoverso 7 si applicano alle comunicazioni fiscali trasmesse a partire dall'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>2</sup> Per ogni anno di contribuzione, le autorità fiscali che non trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo e per ogni salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, le seguenti indennità prelevate dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti:

- a. per le comunicazioni trasmesse nel 2011: 7 franchi;
- b. per le comunicazioni trasmesse nel 2012: 6 franchi;
- c. per le comunicazioni trasmesse nel 2013: 5 franchi;
- d. per le comunicazioni trasmesse a partire dal 2014: 3 franchi.

<sup>563</sup> [RU 1965 535, 1969 120, 1971 32, 1972 2537 n. III, 1974 1589, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 n. I 5 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 n. IV. RU 2007 6055 art. 35].

<sup>564</sup> RS 834.1

<sup>565</sup> RS 836.1

<sup>566</sup> RS 837.0

<sup>567</sup> RU 2007 5823

<sup>568</sup> RU 2010 4573

**Disposizione finale della modifica del 21 settembre 2012<sup>569</sup>**

Per quanto concerne gli obblighi di attestazione di cui all'articolo 143 capoverso 3, è applicabile per analogia l'articolo 18 (Disposizioni transitorie) dell'ordinanza del 27 giugno 2012<sup>570</sup> sulle partecipazioni di collaboratore.

<sup>569</sup> RU 2012 6329

<sup>570</sup> RS 642.115.325.1

**Indice****Capo primo: Persone assicurate****A. Assoggettamento**

Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione internazionale .....	Art. 1
Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di un'organizzazione privata di assistenza .....	Art. 1a

**B. Esenzioni dall'assicurazione**

Stranieri con privilegi diplomatici .....	Art. 1b
Periodo di tempo relativamente breve .....	Art. 2
Persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti .....	Art. 3
<i>Abrogato</i> .....	Art. 4

**C. Adesione all'assicurazione****I. Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera**

Diritto di continuare l'assicurazione .....	Art. 5
Richiesta .....	Art. 5a
Inizio dell'assicurazione .....	Art. 5b
Fine dell'assicurazione .....	Art. 5c

**II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale**

Condizioni d'adesione .....	Art. 5d
Inizio dell'assicurazione .....	Art. 5e
Fine dell'assicurazione .....	Art. 5f

**III. Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero**

Diritto alla continuazione dell'assicurazione .....	Art. 5g
Inizio dell'assicurazione .....	Art. 5h
Fine dell'assicurazione .....	Art. 5i

**IV. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato**

Inizio dell'assicurazione .....	Art. 5j
Fine dell'assicurazione .....	Art. 5k

## Capo secondo: Contributi

### A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Nozioni del reddito da un'attività lucrativa .....	Art. 6
<i>Abrogato</i> .....	Art. 6 <sup>bis</sup>
Reddito lucrativo realizzato all'estero .....	Art. 6 <sup>ter</sup>
Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di età.....	Art. 6 <sup>quater</sup>

### I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente

Salario determinante. Elementi.....	Art. 7
Salario determinante. Eccezioni .....	Art. 8
Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente .....	Art. 8 <sup>bis</sup>
Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali .....	Art. 8 <sup>ter</sup>
Prestazioni versate in casi di rigore .....	Art. 8 <sup>quater</sup>
Spese generali .....	Art. 9
<i>Abrogato</i> .....	Art. 10
Vitto e alloggio .....	Art. 11
<i>Abrogato</i> .....	Art. 12
Reddito in natura di altra specie .....	Art. 13
Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui .....	Art. 14
Mance .....	Art. 15
Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi .....	Art. 16

### II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente

#### 1. In generale

Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.....	Art. 17
Deduzioni dal reddito .....	Art. 18
Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio .....	Art. 19
Persone tenute a pagare i contributi .....	Art. 20
Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente .....	Art. 21

**2. Fissazione e determinazione dei contributi**

Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo.....	Art. 22
Determinazione del reddito e del capitale proprio.....	Art. 23
Contributi d'acconto.....	Art. 24
Fissazione e compensazione.....	Art. 25
<i>Abrogato</i> .....	Art. 26
Comunicazione delle autorità fiscali.....	Art. 27

**B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa**

Calcolo dei contributi.....	Art. 28
Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno.....	Art. 28 <sup>bis</sup>
Anno di contribuzione e basi di calcolo.....	Art. 29
Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici.....	Art. 29 <sup>bis</sup>
Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici.....	Art. 29 <sup>ter</sup>
Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un'attività lucrativa.....	Art. 30

**C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa**

Riduzione dei contributi.....	Art. 31
Condono dei contributi.....	Art. 32

**D. Contributi dei datori di lavoro**

Eccezioni all'obbligo di pagare i contributi.....	Art. 33
---	---------

**E. Riscossione dei contributi****I. In generale**

Periodi di pagamento.....	Art. 34
Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti.....	Art. 34 <sup>a</sup>
Dilazione di pagamento.....	Art. 34 <sup>b</sup>
Contributi irrecuperabili.....	Art. 34 <sup>c</sup>

**II. Contributi paritari**

Salario di poco conto.....	Art. 34 <sup>d</sup>
Contributi d'acconto.....	Art. 35
Conteggio e compensazione.....	Art. 36
Riscossione dei contributi dei vignaioli a cottimo.....	Art. 37

Tassazione d'ufficio.....	Art. 38
---------------------------	---------

### III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi

Pagamento di contributi arretrati .....	Art. 39
Condono del debito.....	Art. 40
Ricupero di contributi non dovuti.....	Art. 41

### IV. Interessi

Interessi di mora .....	Art. 41 <sup>bis</sup>
Interessi compensativi .....	Art. 41 <sup>ter</sup>
Varie .....	Art. 42

### F. Garanzia degli eredi

.....	Art. 43
-------	---------

## Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi

### A. Diritto alla rendita

<i>Abrogati</i> .....	Art. 44 e 45
Diritto alla rendita per vedove e per vedovi .....	Art. 46
Rendite d'orfani per figli postumi .....	Art. 47
<i>Abrogato</i> .....	Art. 48
Rendite per affiliati .....	Art. 49
Formazione .....	Art. 49 <sup>bis</sup>
Fine o interruzione della formazione .....	Art. 49 <sup>ter</sup>

### B. Rendite ordinarie

Concetto dell'anno intero di contribuzione .....	Art. 50
Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968 .....	Art. 50 <sup>a</sup>
Ripartizione dei redditi a. Disposizioni generali .....	Art. 50 <sup>b</sup>
b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio .....	Art. 50 <sup>c</sup>
c. Compiti delle casse di compensazione committenti .....	Art. 50 <sup>d</sup>
d. Compiti delle casse di compensazione interessate .....	Art. 50 <sup>e</sup>
e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi .....	Art. 50 <sup>f</sup>
f. Procedura in caso di riscossione di una rendita .....	Art. 50 <sup>g</sup>
g. Effetto della ripartizione dei redditi .....	Art. 50 <sup>h</sup>
Calcolo del reddito annuo medio .....	Art. 51
Fattori di rivalutazione .....	Art. 51 <sup>bis</sup>

Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi .....	Art. 51 <sup>ter</sup>
Comunicazione dell'importo della rendita adeguata .....	Art. 51 <sup>quater</sup>
Scala delle rendite parziali.....	Art. 52
Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere 21 anni.....	Art. 52a
Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni .....	Art. 52b
Periodi di contribuzione nell'anno in cui sorge il diritto alla rendita .....	Art. 52c
Conteggio degli anni di contribuzione mancanti.....	Art. 52d
Diritto all'attribuzione di accrediti per compiti educativi .....	Art. 52e
Computo di accrediti per compiti educativi .....	Art. 52f
Assegnazione di accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio .....	Art. 52 <sup>bis</sup>
Accrediti per compiti assistenziali a. Condizione della facile raggiungibilità.....	Art. 52g
<i>Abrogato</i> .....	Art. 52h
Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone.....	Art. 52ic.
Computo di accrediti per compiti assistenziali.....	Art. 52kd.
Domanda.....	Art. 52le.
Tavole delle rendite .....	Art. 53
Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta .....	Art. 53 <sup>bis</sup>
Calcolo delle rendite per superstiti .....	Art. 54
Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani.....	Art. 54 <sup>bis</sup>

## **C. Rendite straordinarie**

Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani .....	Art. 55
--	---------

## **D. Età flessibile per il godimento della rendita**

### **I. Rinvio della rendita**

Esclusione del rinvio delle rendite .....	Art. 55 <sup>bis</sup>
Supplemento per il rinvio della rendita .....	Art. 55 <sup>ter</sup>
Dichiarazione di rinvio e revoca.....	Art. 55 <sup>quater</sup>

### **II. Anticipazione della rendita**

Importo della riduzione .....	Art. 56
Riduzione delle rendite per superstiti .....	Art. 57

**E. Calcolo anticipato della rendita**

Diritto e costi .....	Art. 58
Competenza .....	Art. 59
Basi di calcolo.....	Art. 60
<i>Abrogati</i> .....	Art. 61 a 66

**F. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari**

Assegno per grandi invalidi .....	Art. 66 <sup>bis</sup>
Mezzi ausiliari .....	Art. 66 <sup>ter</sup>

**G. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni**

.....	Art. 66 <sup>quater</sup>
-------	---------------------------

**H. Disposizioni varie****I. Esercizio del diritto**

.....	Art. 67
-------	---------

**II. Determinazione delle rendite**

Rendite ordinarie .....	Art. 68
<i>Abrogato</i> .....	Art. 69

**III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi**

Richiesta .....	Art. 69 <sup>bis</sup>
Accertamento della grande invalidità .....	Art. 69 <sup>ter</sup>
Deliberazione.....	Art. 69 <sup>quater</sup>
Decisione .....	Art. 69 <sup>quinquies</sup>

**IV. Disposizioni procedurali comuni**

Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite .....	Art. 70
Avviso obbligatorio .....	Art. 70 <sup>bis</sup>

**V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi**

Modo di pagamento .....	Art. 71
<i>Abrogato</i> .....	Art. 71 <sup>bis</sup>
Versamento della rendita per i figli .....	Art. 71 <sup>ter</sup>
Termini .....	Art. 72
Prova del pagamento.....	Art. 73
Misure di garanzia .....	Art. 74
Cumulo con altri pagamenti di rendite .....	Art. 75

<i>Abrogati</i> .....	Art. 76 e 76 <sup>bis</sup>
<b>VI. Ricupero e impossibilità di restituzione</b>	
Ricupero delle rendite non ricevute.....	Art. 77
<i>Abrogati</i> .....	Art. 78 e 79
Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili.....	Art. 79 <sup>bis</sup>
Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi.....	Art. 79 <sup>ter</sup>
<b>VII. ...</b>	
<i>Abrogato</i> .....	Art. 79 <sup>quater</sup>
<b>Capo quarto: Organizzazione</b>	
<b>A. ...</b>	
<i>Abrogati</i> .....	Art. 80 a 82
<b>B. Casse di compensazione professionali</b>	
<b>I. In generale</b>	
Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione .....	Art. 83
Costituzione di casse di compensazione in comune.....	Art. 84
Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione professionale .....	Art. 85
Applicazione regolare dell'assicurazione.....	Art. 86
Costituzione provvisoria delle casse .....	Art. 87
<b>II. Casse di compensazione professionali paritetiche</b>	
Nozione delle associazioni di salariati.....	Art. 88
Partecipazione delle organizzazioni della minoranza.....	Art. 89
Condizioni della partecipazione paritetica .....	Art. 90
Spese di amministrazione .....	Art. 91
<b>III. Prestazione della garanzia</b>	
Disposizioni applicabili .....	Art. 92
Pegno di cartevalori.....	Art. 93
Liberazione .....	Art. 94
Fideiussioni.....	Art. 95
Forma e durata delle fideiussioni.....	Art. 96
Importo della garanzia.....	Art. 97
<b>IV. Costituzione della cassa</b>	
Domanda.....	Art. 98

Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti .....	Art. 99
---	---------

## **V. Regolamento della cassa**

Approvazione.....	Art. 100
Contenuto.....	Art. 101

## **VI. Comitato direttivo della cassa**

In generale .....	Art. 102
Sedute .....	Art. 103
Compiti e competenze .....	Art. 104
Rappresentanza delle associazioni di salariati .....	Art. 105

## **VII. Gerente della cassa**

.....	Art. 106
-------	----------

## **VIII. Scioglimento della cassa di compensazione**

.....	Art. 107
-------	----------

## **C. Casse di compensazione cantonali**

<i>Abrogato</i> .....	Art. 108
Rappresentanza esterna.....	Art. 109

## **D. Casse di compensazione della Confederazione**

### **I. Cassa di compensazione federale**

Costituzione e organizzazione .....	Art. 110
Affiliazione alla Cassa.....	Art. 111
<i>Abrogato</i> .....	Art. 112

### **II. Cassa svizzera di compensazione**

.....	Art. 113
-------	----------

## **E. Agenzie delle casse di compensazione**

Agenzie delle casse di compensazione professionali .....	Art. 114
Agenzie delle casse di compensazione cantonali .....	Art. 115
Compiti delle agenzie .....	Art. 116

## **F. Affiliazione alle casse**

### **I. Cassa competente a riscuotere i contributi**

Datori di lavoro e persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.....	Art. 117
Persone che non esercitano un'attività lucrativa .....	Art. 118
Salariati, in casi particolari .....	Art. 119

Disposizioni particolari .....	Art. 120
Passaggio da una cassa all'altra.....	Art. 121

## **II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite**

Rendite ordinarie in Svizzera .....	Art. 122
Rendite ordinarie all'estero .....	Art. 123
Rendite straordinarie .....	Art. 124
Passaggio da una cassa all'altra.....	Art. 125
Assegno per grandi invalidi.....	Art. 125 <sup>bis</sup>
Accrediti per compiti assistenziali.....	Art. 125 <sup>ter</sup>

## **III. Disposizioni comuni**

Disposizioni particolari .....	Art. 126
<i>Abrogato</i> .....	Art. 127

## **G. Compiti delle casse di compensazione**

<i>Abrogato</i> .....	Art. 128
Controllo dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi.....	Art. 129
Condizioni per l'assegnazione di altri compiti.....	Art. 130
Procedura per l'assegnazione di altri compiti.....	Art. 131
Disposizioni particolari .....	Art. 132
Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione .....	Art. 132 <sup>bis</sup>
Emolumenti .....	Art. 132 <sup>ter</sup>

## **H. Numero d'assicurato**

### **I. Caratteristiche e assegnazione**

Numero d'assicurato.....	Art. 133
Assegnazione.....	Art. 133 <sup>bis</sup>
<i>Abrogato</i> .....	Art. 134

### **II. Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS**

Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato.....	Art. 134 <sup>bis</sup>
Annuncio dell'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato.....	Art. 134 <sup>ter</sup>
Comunicazione e verifica del numero d'assicurato.....	Art. 134 <sup>quater</sup>
Misure di garanzia .....	Art. 134 <sup>quinqies</sup>
Obbligo di pagare emolumenti .....	Art. 134 <sup>sexies</sup>
Emolumenti .....	Art. 134 <sup>septies</sup>
Ordinanza generale sugli emolumenti .....	Art. 134 <sup>octies</sup>

**H<sup>bis</sup>. Certificato di assicurazione e conto individuale**

<i>Abrogato</i> .....	Art. 135
Certificato di assicurazione.....	Art. 135 <sup>bis</sup>
<i>Abrogato</i> .....	Art. 136
Conto individuale.....	Art. 137
Redditi da registrare.....	Art. 138
Periodo di registrazione .....	Art. 139
Contenuto della registrazione .....	Art. 140
Registrazione del reddito da attività dipendente.....	Art. 140 <sup>bis</sup>
Estratti di conti.....	Art. 141

**J. Regolamento dei conti e dei pagamenti****I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione**

Estensione .....	Art. 142
Forme di conteggio e iscrizione dei salari .....	Art. 143
Controllo dei conti e dei pagamenti.....	Art. 144

**II. ...**

<i>Abrogati</i> .....	Art. 145 e 146
-----------------------	----------------

**III. Movimento di fondi delle casse di compensazione**

Regola .....	Art. 147
Consegna degli importi disponibili.....	Art. 148
Registro sul movimento di fondi .....	Art. 148 <sup>bis</sup>
Fabbisogno in denaro.....	Art. 149
Mutui.....	Art. 149 <sup>bis</sup>

**IV. Contabilità delle casse di compensazione**

Norma .....	Art. 150
<i>Abrogato</i> .....	Art. 151
Conti correnti .....	Art. 152
<i>Abrogato</i> .....	Art. 153
Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti.....	Art. 154
Bilancio e conto d'esercizio.....	Art. 155

**V. Conservazione degli atti**

.....	Art. 156
-------	----------

**K. Copertura delle spese di amministrazione**

Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione.....	Art. 157
--	----------

Sussidi del Fondo di compensazione per le spese di amministrazione delle casse di compensazione.....	Art. 158
Sussidi del Fondo di compensazione per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l'incasso e per le procedure di risarcimento del danno .....	Art. 158bis

## **L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro**

### **I. Revisione delle casse**

Regola.....	Art. 159
Estensione.....	Art. 160
Revisione delle agenzie .....	Art. 161

### **II. Controllo dei datori di lavoro**

Norma .....	Art. 162
Estensione.....	Art. 163

### **III. Uffici di revisione e di controllo**

Regola.....	Art. 164
Condizioni per il riconoscimento.....	Art. 165
Procedura per il riconoscimento e revoca dello stesso .....	Art. 166
Indipendenza e astensione .....	Art. 167
Mandato di revisione .....	Art. 168
Rapporti di revisione e di controllo .....	Art. 169
Tariffa .....	Art. 170

### **IV. Revisioni complementari e controlli**

.....	Art. 171
-------	----------

## **M. ...**

<i>Abrogati</i> .....	Art. 172 e 173
-----------------------	----------------

## **N. Ufficio centrale di compensazione**

Compiti .....	Art. 174
Organizzazione .....	Art. 175

## **O. Vigilanza della Confederazione**

DFI e Ufficio federale .....	Art. 176
Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.....	Art. 177
Rapporti di gestione delle casse di compensazione.....	Art. 178
Eliminazione dei difetti .....	Art. 179
Amministrazione da parte di un commissario .....	Art. 180

**Capo quinto: ...**

<i>Abrogati</i> .....	Art. 181 a 199
-----------------------	----------------

**Capo sesto: Contenzioso**

Competenze particolari .....	Art. 200
<i>Abrogato</i> .....	Art. 200 <sup>bis</sup>
Competenze delle autorità in materia di ricorso .....	Art. 201
<i>Abrogati</i> .....	Art. 202 e 203
<i>Abrogato</i> .....	Art. 203 <sup>a</sup>
<i>Abrogato</i> .....	Art. 204

**Capo settimo: Disposizioni diverse**

Diffida .....	Art. 205
Impiego delle tasse di diffida, delle multe d'ordine, degli interessi di mora e dei supplementi .....	Art. 206
Prescrizione .....	Art. 207
Obbligo di denunciare gli atti punibili .....	Art. 208
Obbligo di informazione .....	Art. 209
Vertenze concernenti la comunicazione di dati .....	Art. 209 <sup>bis</sup>
Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati .....	Art. 209 <sup>ter</sup>
Moduli .....	Art. 210
Affrancatura in blocco .....	Art. 211
Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l'informazione degli assicurati .....	Art. 211 <sup>bis</sup>
Esecuzione della procedura di conteggio semplificata .....	Art. 211 <sup>ter</sup>
Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili .....	Art. 211 <sup>quater</sup>
Controllo periodico .....	Art. 212
Rapporto dell'Ufficio federale .....	Art. 212 <sup>bis</sup>
Presentazione del rendiconto del Fondo di compensazione .....	Art. 213
Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato .....	Art. 214

**Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anziane**

<i>Abrogati</i> .....	Art. 215 a 220
Restituzione dei sussidi .....	Art. 221

**Capo nono: Sussidi per il promovimento dell'aiuto alla vecchiaia**

Beneficiari .....	Art. 222
Criteri di sussidio .....	Art. 223

Ammontare dei sussidi .....	Art. 224
Procedura .....	Art. 225

**Capo decimo: Disposizioni finali**

Entrata in vigore ed esecuzione .....	Art. 226
---------------------------------------	----------

**Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985****Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995****Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995****Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996****Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998****Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione  
2000 e 2001****Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000****Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007****Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007****Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007****Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010****Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2012**

